

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Presentazione della relazione sullo schema di legge per estensione alle provincie venete e di Mantova della legge di sanità pubblica.* — *Convalidamento dell'elezione del collegio di Crescentino.* — *Votazione a squittinio segreto ed approvazione del progetto di legge ieri discusso per obbligo ai comuni d'imboschire o di alienare i loro beni incolti.* — *Seguito della discussione dello schema di legge sopra l'inefficacia giuridica degli atti non registrati* — *I deputati Mantellini, Puccioni e il ministro per le finanze fanno dichiarazioni* — *Osservazioni ed emendamenti dei deputati Barazzuoli, Castagnola, Ara, Alli-Maccarani, del relatore Puccioni e del ministro all'articolo 1* — *Incidente sollevato dal deputato Crispi sulla maggioranza e minoranza della Giunta, e sulle proposte, in cui parlano i deputati Puccioni, Nicotera, Seismit-Doda, Bonghi, Mantellini, il presidente ed il ministro per le finanze* — *Approvazione dell'emendamento del deputato Ara* — *Votazione ad appello nominale ed approvazione dell'articolo 1 con un'aggiunta del deputato Castagnola* — *Opposizioni del deputato Maiorana-Calatabiano, e osservazioni del deputato Casaretto all'articolo 2* — *Aggiunta del deputato Castagnola e dei deputati Learidi e Nervo* — *Approvazione del 1° comma dell'articolo 2* — *Votazione per appello nominale e approvazione del secondo capoverso dell'articolo 2.*

La seduta è aperta all'una e 35 minuti.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Per motivi di salute il deputato Giacomelli domanda un congedo di quindici giorni.

(È accordato.)

Do la parola all'onorevole Ara sul sunto delle petizioni.

ARA. Colla petizione 738 il signor Ronchay si lagna che gli sia stata interdetta la facoltà di potere proseguire nelle sale dell'Università di Torino il suo corso di scritturazione colla mano sinistra, e di lingua francese dopochè gli era stato concesso, ed allega fatti abbastanza gravi a carico dell'autorità. Io prego per conseguenza la Camera a volere dichiarare una tale petizione d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

NICOTERA. Prego la Camera ad accordare l'urgenza alla petizione 989. Con questa petizione 807 cittadini italiani dimoranti in Egitto fanno

istanza alla Camera perchè voglia nominare una Commissione d'inchiesta all'oggetto di constatare quale sia la condotta dell'autorità consolare in Egitto, e se sia conforme agli interessi della civiltà ed agli interessi dei nostri connazionali l'accordare al Governo egiziano la facoltà di fare le riforme giudiziarie invocate, e se possa il detto Governo decretare tasse personali a carico di cittadini italiani prima che sieno abrogate le capitolazioni, e, se di fronte allo stato di civiltà di quel paese, sia conveniente abrogarle.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Righi ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

RIGHI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per estensione alle provincie venete e di Mantova della legge di sanità pubblica.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La Giunta per le elezioni ha trasmesso al presidente della Camera il seguente verbale:

« Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima, nella tornata pubblica del 23 maggio 1874,

ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali della elezione del signor luogotenente generale Ettore Bertolè-Viale nel collegio di Crescentino, n° 289, e non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

« Questa deliberazione è stata accolta a unanimità, con preghiera di rinvio degli atti della elezione alla Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati. »

Do atto all'onorevole Giunta della presentazione di questo verbale, e non facendovisi opposizione, proclamo l'onorevole Bertolè-Viale a membro di questa Camera.

Essendo il medesimo presente lo invito a prestar giuramento.

(Il deputato Bertolè-Viale presta giuramento.)

VOTAZIONE SOPRA UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge ieri approvato per articoli, per obbligo ai comuni d'imbo- schire o alienare i loro beni incolti.

(Il segretario Massari fa l'appello.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	170
Voti contrari	75

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA INEFFICACIA GIURIDICA DEGLI ATTI NON REGISTRATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei provvedimenti finanziari, cioè, del progetto di legge intorno all'inefficacia giuridica degli atti non registrati.

Invito la Commissione a voler riferire in ordine alle proposte che le furono trasmesse.

MANTELLINI, relatore. La Commissione si è radunata, e, come la Camera capirà facilmente, la condizione delle opinioni non ha potuto cambiare. Ciò non ostante c'è stata una minoranza che presentò un disegno di legge, che in qualche modo mantiene il principio che informava il progetto ministeriale, ma che in altri articoli ne devia.

L'antica maggioranza, che rimane maggioranza anche oggi, è concorsa, come meglio per lei si po-

teva, nel lavoro della minoranza: ha dato anche qualche consiglio. Però poter supporre che il progetto nuovo possa aver prodotto sull'animo della maggioranza qualche modificazione, io credo che non sia il caso di pensarlo; imperocchè il nuovo progetto, o l'emendamento del disegno ministeriale in tanto in quanto risparmia del principio, toglie di aiuto, diminuisce di forza al provvedimento finanziario.

La Commissione ha pregato uno dei membri della minoranza a farsi relatore alla Camera di questo nuovo disegno. E quindi la Camera aspetterà dall'eloquenza del mio giovane amico, il deputato Puccioni, quegli schiarimenti che il relatore non sarebbe in grado di dare.

Il relatore del titolo terzo, il generale dei dieci provvedimenti, come l'hanno chiamato, ha finito l'ufficio suo.

Non ho altro da dire.

PUCCIONI, relatore. (Della minoranza) La Camera capisce che io non ho intenzione di fare un discorso. Il concetto a cui s'informano gli emendamenti che la minoranza della Commissione presenta alla Camera in sostituzione degli articoli del Ministero, credo di averlo esposto nel discorso che pronunziai nella tornata di mercoledì.

La Camera vedrà che il principio della inefficacia giuridica degli atti è stato stabilito per i contratti per i quali la legge a pena di nullità richiede la scrittura. Questa è la disposizione dell'articolo 1.

Vedrà del pari la Camera come questo principio è stato pure stabilito per gli atti che contengono obbligazioni di somme o valori o liberazioni.

Vedrà egualmente come questo principio è tenuto fermo per ciò che riguarda la tassa di bollo, e ciò all'articolo 7 del progetto che presentiamo. Abbiamo aggiunte altre disposizioni che tendono a rafforzare sempre più l'azione della legge attuale del registro senza comminare però in codesti casi la inefficacia giuridica degli atti.

Io mi riservo, durante la discussione di questi emendamenti, di dare tutti quegli schiarimenti che alla Camera potranno sembrare necessari.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro consente che la discussione si apra sul controprogetto della minoranza della Commissione?

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io accetto gli articoli presentati dalla minoranza della Commissione, mi riservo però di proporre ad alcuni di essi delle modificazioni.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, la minoranza della Commissione ha proposto un nuovo progetto da sostituirsi a quello del Ministero, il

quale annuisce a che si faccia la discussione sul medesimo colla riserva di proporvi qualche modificazione. Onde è che apro la discussione su questo controprogetto. Ne leggo l'articolo 1:

« Non potranno a qualsiasi effetto civile e commerciale essere prodotti, depositati o presentati avanti qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, nè essere mandati ad esecuzione coi mezzi stabiliti dalla legge, oppure inseriti, enunciati o rammentati in atti pubblici o in qualsivoglia atto che si presenti alle autorità suddette, gli atti privati non autenticati contenenti convenzioni per le quali, secondo le leggi, è prescritta a pena di nullità la scrittura, ove non sieno registrati nel termine prescritto dalla presente legge, o anco prima, quando se ne voglia fare alcuno degli usi sopraccennati avanti la scadenza del termine. »

A questo articolo 1 furono proposti: dall'onorevole Alli-Maccarani, un articolo sostitutivo; dall'onorevole Ara, un emendamento, e dall'onorevole Castagnola, un'aggiunta.

Anzitutto domanderò a coloro che sono iscritti sull'articolo del Ministero se intendono parlare sull'articolo della Commissione.

BARAZZUOLI. Io sono un convertito, quindi faccio la mia confessione in pubblico, come i cristiani dei primi tempi della Chiesa.

Nel 1868, quando fu presentato e discusso il progetto di legge presso a poco uguale a quello che stiamo discutendo, io ci pensai molto, e finii col votare contro. Oggi, che lo stesso progetto di legge è riproposto, ci ho pensato molto, e finirò col votare in favore.

Nel 1868 erano al potere gli onorevoli Menabrea e Digny, oggi c'è l'onorevole Minghetti. Ho ricordato questi nomi, e così sarà chiaro che la mia conversione non è dovuta nè a ragioni di partito politico, nè ad influenza magnetica di simpatie od antipatie personali.

La ragione della mia conversione, signori, non dovete cercarla in me, dovete cercarla nella Camera e nel voto che ha dato l'altro ieri. Quando l'altra volta fu presentato lo stesso progetto di legge, fu seppellito sotto una valanga di disapprovazioni; notò con esattezza storica l'onorevole Mancini, che anche la Commissione si dileguò, tantochè lo raccolse come suo figlio adottivo l'onorevole Restelli, che *Orazio sol contro Toscana tutta*, combattè con un coraggio degno di fortuna migliore.

E perchè mai oggi, o signori, questo stesso progetto ha trovato difensori così influenti e partigiani così numerosi? In ciò sta la ragione della mia con-

versione. Allora noi credevamo che bastassero le multe aggravate a ricondurre all'osservanza della legge i contravventori. Questa speranza è andata delusa, ed abbiamo fatto come il buon medico che, prima tenta le medicine blande, e quando esse non riescano, ricorre ai rimedi eroici.

Io verrò difilato all'argomento. Parlerò alla buona; all'inglese. Io non sono il fiume reale che rumoreggia colle sue acque, straripando e facendo spesso più male che bene; sarò il ruscelletto, il quale, senza rumore, ma senza far sosta, se ne va al luogo del suo riposo cercando di fecondare il terreno colle sue acque scarse ma sincere.

Non appassionerò la questione. (*Mormorio a sinistra*) È stata appassionata abbastanza. Ad un argomento come questo, meglio che i consigli della passione politica, valgono i pacati giudizi della fredda ragione.

Il campo pare interminabile; pure tutto si riduce a due punti.

Permetta la Camera qualche parola in proposito, poichè nell'articolo 1 è la sostanza della legge.

Può lo Stato fare una legge di questa fatta? E quando io dico può, non mi riferisco già alla potenza materiale; domando se fa cosa conforme ai principii eterni di giustizia, cosa conforme alle sane ragioni del diritto.

Signori, se questo progetto di legge è conforme ai principii del diritto darà finanziariamente quei risultamenti che il Ministero se ne ripromette? Che se ne ripromettono i suoi fautori?

A me, non è mai sembrato potersi contestare il diritto allo Stato a fare una legge di questa natura; almeno secondo il modo con cui io concepisco lo Stato.

I cittadini possono convenire come loro piace; trattare i loro negozi nella forma che loro meglio convenga, ma allorquando questi contraenti si rivolgono allo Stato e gli chiedono il riconoscimento delle loro azioni e la esecuzione dei loro contratti, allora lo Stato è nel diritto di dettare le condizioni, di prescrivere le forme coll'adempimento delle quali soltanto esso promette la richiesta esecuzione ed il richiesto riconoscimento.

Questo diritto non è mai stato contestato. Ogni Stato si è sempre creduto nel pieno potere di dettare condizioni e forme di validità che più ritenne necessarie.

Gli antichi Romani largheggiavano nelle forme; le legislazioni moderne sono state più esigenti. La legislazione prussiana, ad esempio, ha apposto delle forme imprescindibili alla validità delle condizioni.

Il Codice prussiano non riconosce valide se non le convenzioni scritte, quando hanno un valore superiore ai 50 talleri.

Il nostro Codice ha tenuto la via media, ammettendo ampiamente le convenzioni verbali, e per certe convenzioni imponendo certe date forme. Ed allora io domando se lo Stato può imporre forme a pena di nullità nelle convenzioni per interesse dei privati, perchè non deve poterne apporre anco per interesse della finanza?

Il concetto che io mi sono formato dello Stato è che lo Stato lo può. Io ho inteso fare distinzione tra leggi fiscali e leggi giuridiche, tra forme intese ad accertare viemmeglio il concetto dei contraenti, e forme e modi intesi ad assicurare certi proventi allo Stato.

Signori, io questa distinzione non la so concepire; per me leggi fiscali, leggi civili, sono leggi egualmente, vengono tutte dalla medesima fonte di potestà, mirano tutte ad un medesimo intento con tutte le parti di quell'assieme che costituisce l'organamento che ci regge. (*Conversazioni*)

Vi sono di quelli che credono vi sia una barriera tra le leggi giuridiche e le leggi fiscali: no, o signori, nella condizione del nostro Stato, questa barriera non esiste.

Ed invero, può egli contestarsi che per la legge di registro gli atti che contengono convenzioni regolari e perfette non sieno colpiti da paralisi e inetti a far prova in giudizio, finchè il concetto della legge fiscale non sia stata adempiuta e pagata la tassa?

E molto meno posso comprendere la distinzione che vuol farsi, secondochè si tratta o di provvedere agli interessi dei privati, accertando in modo autentico le convenzioni, o agli interessi dello Stato, quasichè lo Stato non abbia interessi che riflettano i cittadini sotto tutti i rapporti.

Ho sentito parlare di egoismo fiscale. Ma viva il cielo, siamo noi in tempi nei quali era norma di giudicare il fisco sotto l'aspetto il più olioso, come il braccio forte del dispotismo? Oggi il fisco è ben altra cosa. Il fisco, signori, permettetemi di dirlo, siamo noi rappresentanti della nazione, noi che votiamo le leggi d'imposta, noi che sanzioniamo le penalità per i contravventori alle leggi fiscali, noi che abbiamo creato un sistema eccezionale per la riscossione delle imposte, noi delle cui deliberazioni la falange degli agenti fiscali non è che la mera esecutrice.

Non si può quindi porre in dubbio la potestà dello Stato a dichiarare inefficaci gli atti che non sieno in regola colle leggi di bollo e registro. Non

ritessero una storia di legislazione comparata: ne fu detto abbastanza da altri. Ma mi preme rispondere ad un obbietto che faceva l'onorevole Mantellini.

L'onorevole Mantellini ci diceva l'altro giorno, voi per giustificare la nullità, andate in Inghilterra e in America: ma intanto la Francia non ha mai pensato a porre questa sanzione odiosa della nullità per la contravvenzione delle leggi fiscali.

Io dirò all'onorevole Mantellini che la ragione per cui in Francia non si è mai sentito il bisogno di aggiungere, all'inosservanza della legge di registro, la pena della inefficacia dell'atto, è che la Francia ha in questa parte un Codice civile diverso dal nostro.

Comparate, signori, il Codice civile di Francia, il Codice civile albertino e l'italiano, e troverete la ragione per la quale fra noi si può ed è provvido stabilire questa sanzione, mentre in Francia il fare altrettanto sarebbe odioso, o per lo meno superfluo, come lo sarebbe stato per l'antico Piemonte.

Ed invero, secondo il Codice albertino, tutti gli atti che si devono fare, a pena di nullità, devono essere rogati da notai; conseguentemente, non ammettendo esso nella larghezza con cui l'ammette il Codice italiano la scrittura privata, è naturale che la legge fiscale non ammettesse la sanzione oggi proposta: l'atto pubblico non è tale finchè non registrato, e la registrazione per parte del notaio non manca mai.

E del pari in Francia non si è sentito il bisogno di questa sanzione.

Prendete, o signori, il Codice Napoleone, confrontatelo col Codice italiano, e voi troverete una lunga, una interminata lista di quegli atti che non possono farsi che per mezzo di notai; e sono atti importanti, atti che riguardano i negozi di maggiore momento, e che, per conseguenza, il notaio, personalmente responsabile, non ommette mai la registrazione.

E notate, o signori (poichè mi sembra che l'obbietto il quale aveva una certa parvenza, fatto dall'onorevole Mantellini, abbia avuta la sua risposta), che colla larghezza del Codice civile noi abbiamo resa necessaria, provvida questa proposta.

Ed infatti il Codice civile italiano, consentendo a qualunque convenzione la forma della scrittura privata, ha aperta la porta alle violazioni della legge sul registro; e per certo non era nelle intenzioni del legislatore di aprire la porta alle frodi. Quindi noi con questa legge non facciamo altro che colmare una lacuna, fare una appendice necessaria alle leggi esistenti, e restringere la via alle frodi.

Sapete poi, o signori, quali conseguenze felici ne verranno? Si riparerà a molti dei danni che l'uso inconsulto della larghezza data dal Codice di valersi della scrittura privata, ha arrecati e può arrecare. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

BARAZZUOLI. Mi potranno replicare questi signori, ed io sarò pronto a rispondere di nuovo. Invoco intanto la loro indulgenza, perchè io so di non aver mai commesso il peccato di turbare gli oratori di quella parte della Camera.

È certo, o signori, che, con l'improvvido uso delle larghezze del Codice civile, gli atti sono spesso irregolari, perchè le parti li fanno spesso da sè, e avviene così ben di frequente che si fanno delle convenzioni, e non sono trascritte quando lo devono; si fanno vendite di immobili, e non sono eseguite le volture; onde incertezza, confusione e danneggiamento di importanti interessi. Rendendo obbligatoria ancor più la registrazione, noi vedremo le parti curare che gli atti sieno fatti con maggiore regolarità.

Stabilendo questa sanzione, voi avrete anche una garanzia di regolarità nei negozi dei cittadini. Ed infatti, signori, lo scopo del registro non è solo quello di esigere una tassa, ma quello altresì di constatare la legale esistenza degli atti, di accertarne la data; quindi, per parte mia, io credo che la disposizione non solamente sia legittima, ma provvida, e che noi riempiamo un vuoto, e vuoto grave, che esiste pur troppo nella nostra legislazione.

A mio avviso, questa sanzione serve anche al principio della pubblica moralità.

Signori, oramai lo si sa abbastanza, queste leggi non hanno quella completa osservanza che è desiderabile che abbiano. E allora che ne avviene? Avviene che molti pagano e molti non pagano, quindi ineguaglianza; avviene che molti pagano anche per quelli che non pagano, quindi ingiustizia; avviene che lo Stato, non potendo attingere abbastanza a una sorgente di rendita, è costretto a ricorrere a un'altra, quindi disquilibrio nelle funzioni della produzione e della vita economica del paese. Onde l'onorevole Minghetti vi dichiarava non ha guari che, se gli avessero negata questa legge, avrebbe dovuto chiedere un nuovo aumento sulla fondiaria. E ne avviene un'altra conseguenza non meno pernicioso: avviene, cioè, che i buoni, essendo costretti a pagare per quelli che non pagano, diventano cattivi, e divengono frodatori anch'essi.

Ma questo provvedimento, signori, ci darà quell'utile che noi ne aspettiamo?

Bisogna essere chiari.

Nel seno della maggioranza serpeggiano umori diversi. Molti accettano la legge ma la vogliono seria ed efficace, senza blandimenti. Ve ne ha altri che accettano il principio, ma innanzi alle ritrosie, alle opposizioni si sgomentano e preferiscono prendere la fermezza di blocco anziché d'assalto; chiedono concessioni, vogliono temperamenti. Dal canto mio sarei inclinato più verso i primi; ciò non ostante accetto l'articolo che ci è proposto dalla minoranza della Commissione, e lo accetto perchè credo che, pur senza l'apparente durezza della primitiva proposta, produrrà per la finanza gli stessi risultamenti.

Vi ha chi crede che lasciandosi aperto l'adito alle prove suppletive se ne andrà in fumo l'utile della finanza. Io non lo credo. Io credo che, allorché un cittadino penserà che l'atto che egli ha fatto, sarà come non fatto se non verrà registrato; che per essere soddisfatto del suo credito, sarà obbligato a percorrere la via incerta e faticosa delle prove suppletive, ci rifletterà molto, e finirà col far registrare l'atto.

Non voglio abusare della pazienza della Camera e non soggiungerò che poche parole per provare che sono infondati i timori di coloro i quali credono che la legge, formolata in questa guisa, debba riuscire inefficace.

Ci si dice: quando avrete ammesso la possibilità di supplire alle prove documentate colle prove sussidiarie, avrete aperto la porta alla frode. Nega il debitore? Gli deferirete il giuramento; se giura il falso lo perseguiterete in via penale, ed otterrete in via di danni quello che non avrete potuto ottenere colla esibizione del documento.

S'ingannano questi signori. Se essi hanno presente la nostra legislazione, sapranno che è più impossibile che rara la prova della falsità del giuramento decisorio; si rammentino l'articolo 848 del Codice di procedura penale che vieta nel giudizio penale l'ammissione di quelle prove che non sono ammesse nel giudizio civile. Quindi non è permesso valersi del documento nel giudizio penale perchè non è ammesso nel giudizio civile; non sarà permesso valersi per provare l'obbligazione della prova testimoniale, perchè non essendo ammessa nel giudizio civile, non potrebbe esserlo nel giudizio penale.

Io ho voluto rispondere ad una sola delle diverse obiezioni che si fanno per dimostrare che la legge avrà ugualmente pienezza di efficacia; e mi astengo da altre considerazioni, giacchè la Camera è impaziente di andare ai voti.

Se non che io, mentre accetto completamente il

principio che informa il controprogetto della Commissione, e così l'articolo 1 e il primo paragrafo dell'articolo 2, che si completano a vicenda, sono in dubbio sopra le altre disposizioni.

Io sono di coloro i quali desiderano che, quando si fa una legge, si faccia efficace e seria. Se noi entriamo nella via delle concessioni, delle transazioni, delle eccezioni, noi da un lato sanzioneremo il principio, dall'altro ne distruggeremo l'efficacia.

Io non voglio trattenere più a lungo la Camera, e mi riservo, alla discussione dei singoli articoli, di presentare quegli emendamenti che mi parranno più convenienti.

Dando il mio voto all'articolo 1 della Commissione, credo di adempiere a uno stretto e sacro dovere.

PRESIDENTE. Gli onorevoli La Porta, Lovito, Ferrara, Greco, Del Giudice, Asproni, Zizzi, Carnazza, Salemi-Oddo, Mussi, De Witt, Mazzoleni, Mazzoni, hanno domandata la chiusura sulla discussione dell'articolo 1.

Io la metterò ai voti riservata, ben inteso, la parola per lo svolgimento dei diversi emendamenti a coloro che li hanno presentati.

(La discussione è dichiarata chiusa.)

L'onorevole Castagnola ha presentato un'aggiunta all'articolo 1, che è così concepita:

« Questa disposizione non è applicabile ai contratti previsti dal libro II del Codice di commercio ove siano stipulati all'estero e con stranieri. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Castagnola ha la parola.

CASTAGNOLA. Se la Camera vuole essermi cortese di un qualche istante di attenzione, io spenderò ben poche parole per sviluppare l'aggiunta di cui ha dato lettura l'onorevole presidente, e che ho presentato non solo a nome mio, ma anche a nome di altri rappresentanti località per così dire essenzialmente commerciali.

L'articolo 1 del controprogetto colpisce di inefficacia tutti gli atti privati, allorchè si stipulano contratti per i quali i Codici civile e di commercio richiedono la scrittura.

I miei amici ed io ci siamo occupati ad indagare quale sarebbe la portata di questa disposizione specialmente per il commercio marittimo, il quale ha un carattere internazionale.

Secondo il Codice di commercio che ci regge, debbono essere fatti per scrittura privata i contratti di vendita delle navi, dei pegni sulle navi, di assicurazioni marittime, di cambi marittimi e di noleggio.

Voi ben ritenete, o signori, che, siccome le navi

sono fatte a bella posta per viaggiare, *navis adeo ut naviget*, questi contratti si debbono stipulare spesse volte anche all'estero, e si fanno tante volte anche con stranieri.

Sarà quindi frequentissimo il caso di uno straniero che contratti all'estero con un cittadino, e faccia alcuno di questi contratti.

Supponiamo che il cittadino italiano manchi alla data fede, e che lo straniero sia costretto a tradurlo davanti ai nostri tribunali, onde ottenere l'esecuzione del patto, ma che spicchi la citazione allorchè sono passati i termini utili alla registrazione. Se il controprogetto della minoranza della Commissione venisse ad essere accolto, si potrebbe opporre la disposizione dell'articolo 3, e dire: ma la vostra scrittura è inefficace; non potete presentarla, perchè non l'avete fatta registrare nei termini voluti dalla legge.

Questa disposizione io credo che produrrebbe degli effetti disastrosi per il nostro commercio marittimo, il quale, lo ripeto, ha il carattere di commercio internazionale.

Naturalmente gli stranieri potrebbero supporre, essi che non sono obbligati a conoscere le nostre leggi, che ci sia in questa disposizione una specie di agguato per circonvenirli ed impigliarli in astruserie legali, fatto a bella posta a danno dei loro interessi ed a vantaggio dei cittadini italiani. E se questa voce a poco a poco si andasse divulgando, prendesse consistenza, e si dicesse che non v'è più sicurezza a trattare coi nostri capitani ed armatori all'estero, perchè si rende difficile, per non dire impossibile, l'amministrazione della giustizia nel regno italiano, non credete che a poco a poco non possa spargersi una specie di sfiducia a nostro riguardo? E non saremmo noi posti in tal modo quasi al bando delle genti commerciali e civili? Si direbbe: non trattate cogli Italiani, perchè quando siano chiamati innanzi ai tribunali troveranno certe arguzie forensi che loro apprestano il mezzo per uscirne, ed i vostri contratti saranno dichiarati nulli.

Qui si tratta, signori, di un commercio marittimo, epperò, lo ripeto ancora, di un commercio internazionale; e se vi è materia in cui sia conveniente che le legislazioni tutte si rassomiglino, e non si stabilisca un diritto speciale che si scosti da quello generalmente adottato dalle nazioni commerciali, egli è precisamente questa del diritto marittimo, perchè esso deve esplicarsi, a seconda degli avvenimenti, ora in uno Stato ed ora in un altro.

Parmi adunque che una ragione di grande convenienza ci consigli a non applicare il principio della

inefficacia degli atti ai contratti contemplati dal titolo secondo del Codice di commercio, cioè ai contratti marittimi fatti all'estero con stranieri.

Ma vi è qui un altro principio che bisogna pure tener saldo, ed è che i contraenti debbono essere trattati alla pari. Voi non potete rendere agli stranieri la condizione migliore di quella che si abbiano i cittadini italiani. Non si può, secondo me, accordare il beneficio della efficacia degli atti allo straniero, e voler nel tempo stesso che sieno inefficaci per il cittadino, in modo che il cittadino italiano possa essere obbligato, ma non possa obbligare alla sua volta e riconvenire lo straniero. Quindi parmi evidente la conseguenza che si stabilisca in via generale che questi contratti quando vengono fatti all'estero con stranieri, siano sottratti al sistema dell'inefficacia.

Io spero che la minoranza della Commissione, il Governo e la Camera vorranno fare buon viso all'emendamento che io ho avuto l'onore di presentare.

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'emendamento dell'onorevole Ara, il quale propone all'articolo 1 che invece delle parole: « Non potranno a qualsiasi effetto civile e commerciale essere prodotti, depositati, o presentati avanti qualunque autorità giudiziaria, ecc. » si dica: « Non potranno con effetto giuridico essere prodotti, ecc. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

ARA. Non dico che poche parole.

Mi pare che la mia proposta « con effetto giuridico » sia, secondo me, più chiara, benchè non muti niente il concetto dell'articolo come viene proposto dalla Commissione. La Commissione dice: « Non potranno a qualsiasi effetto civile o commerciale. » Questa espressione accenna all'inefficacia dell'atto, il quale vale pure come obbligazione quantunque non sia producibile in giudizio. Invece quando si toglie l'effetto giuridico si ottiene lo stesso scopo senza invalidare l'obbligazione.

Del resto bastando a me che, in coerenza all'ordine del giorno presentato nella penultima seduta della Camera, che non sia generalizzata l'inefficacia degli atti, ma ristretta e limitata, rassegnò la mia proposta alla Camera sperando che sia accettata dalla Commissione e dal Ministero.

PRESIDENTE. Finalmente viene un articolo proposto dall'onorevole Alli-Maccarani, ed è il seguente:

Che l'articolo 1 della minoranza della Commissione, sia così modificato:

« Non potranno a qualsiasi effetto civile e commerciale essere prodotti, depositati o presentati

avanti qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, nè essere mandati ad esecuzione coi mezzi stabiliti dalla legge, oppure inseriti, enunciati o rammentati in atti pubblici o in qualsivoglia atto che si presenti alle autorità suddette, gli atti privati non autenticati, contenenti convenzioni, per le quali, secondo le leggi, è prescritta a pena di nullità la scrittura, ove non siano redatti in carta da bollo e registrati nel termine prescritto dalle vigenti leggi, » si aggiunga: « La registrazione fuori del termine legale dovrà essere domandata da chi vi abbia interesse alla competente autorità giudiziaria, in contraddittorio dell'agente delle tasse, accompagnando la domanda del certificato comprovante l'avvenuta anticipazione della tassa, soprata o penalità di registro corrispondente all'entità e natura dell'atto.

« La sentenza del tribunale fisserà le tasse, soprata e penali, nelle quali sia incorso il tardivo denunziante, a tenore delle vigenti leggi, per la non effettuata registrazione entro il termine legale, per l'omessa denuncia agli effetti della tassa sui redditi di ricchezza mobile, come per qualsiasi altro titolo d'imposta cui l'atto avrebbe dovuto andare soggetto. (*Mormorio*)

« Le soprata e penalità, ancorchè l'atto abbia preso vita da men di un anno, saranno liquidate nella misura dovuta per un'intera annata o in quella maggiore proporzionale alla durata se l'atto rimonti a data anteriore.

« Le tasse, soprata e penalità liquidate dalla sentenza, come pure le spese tutte del giudizio andranno sempre e in ogni caso a totale carico dell'istante, senza diritto di rivalsa contro il debitore o altri cointeressati nell'atto tardivamente denunziato, non ostante qualunque patto in contrario. (*Rumori d'impazienza*)

« Se entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza la parte interessata, non ostante appello o opposizioni, non abbia soddisfatte le tasse, soprata e penalità, e spese liquidate dal tribunale, l'atto rimarrà per ministero di legge colpito da insanabile nullità.

« Si sopprime l'articolo 3. »

Domando se questa proposta dell'onorevole Alli-Maccarani è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di svolgerla.

ALLI-MACCARANI. Si ripeterà che io tento di far passare dalla finestra quello che era fuggito dall'uscio; ed io risponderò che, quando si tratta di richiamare le leggi ai principii del diritto e della mo-

rale, non solo non mi sgomenta un salto di finestra, ma le cimento, ove occorra, come atto di dovere.

È pur troppo vero che vi sono molti i quali con arti più o meno biasimevoli sfuggono all'onere delle tasse; ed il ministro compie un sacro dovere, quando vuole infrenarli e richiamarli al dovere, perchè quanto risparmia l'uno viene pagato dagli altri più di lui diligenti.

Però innanzi a noi abbiamo dei principii sacri, che non possiamo calpestare anche a costo che rimanga sacrificato l'interesse dell'erario. Quindi dobbiamo proporci di conciliare i bisogni del fisco colla moralità della legge, ed il mio emendamento, se bene lo esaminate, cospira a questo scopo.

Io ammetto che al contribuente si faccia una condizione di sacrifici pecuniari, ove non voglia adattarsi alle imposizioni delle leggi, ma non posso concordare che si obblighi chiunque a manifestare tutti i suoi segreti, quando questi possono avere attinenza con rapporti di famiglia, o con sacri vincoli di amicizia, o con interessi che, nello sviluppo industriale e commerciale, non possono sussistere se non tutelati dal segreto.

Io credo, o signori, che, se voi ponete il cittadino nell'impossibilità di fare l'opera sua, quando non voglia pubblicare gli atti che compie, una gran parte delle operazioni commerciali, molte ancora delle operazioni civili si renderanno impossibili, ed allora quello sviluppo di produttività, che si vuole sviluppare nel paese, andrà invece assottigliandosi; e mentre oggi vi proponete di procurare nuove risorse colle tasse, domani troverete esaurito il campo nel quale queste possono fruttificare.

Io non mi estendo, signori, a parlare sulla illegalità e giuridica e di diritto pubblico della nullità assoluta degli atti non registrati, poichè su questo hanno parlato e i luminari del foro, e i luminari della magistratura che illustrano questo Parlamento, di fronte ai quali io m'inchino riverente, e mi trovo troppo pigmeo per cimentarmi all'opera da essi compiuta, e tanto più per tradurre i loro magnifici concetti.

Nel mio modo di vedere, finchè si tratta di bollo io trovo un onere, il quale grava pochissimo il contribuente, al quale si soddisfa senza pena e senza grande spreco di tempo; sicchè sull'obbligo di usare carta bollata ammetto il massimo rigore. Ed in questo io mi trovo appoggiato dalle legislazioni inglese ed americana, nelle quali legislazioni abbiamo esempi di rigore quanto all'onere del bollo; ma per quanto io mi sia occupato di domandare a persone versate nella materia, e sugli usi di quei paesi, una

assoluta nullità per gli atti non registrati in genere, non è stata mai nè concepita, nè sanzionata.

Quindi, quanto alla nullità assoluta ed irreparabile per omissa registrazione, mi si presenta una gravezza, la quale espone a sacrificio di tempo, ha il vizio massimo di rendere pubblici alcuni atti i quali, ripeto, soltanto col segreto si possono concepire, ed offende il principio che i patti devono osservarsi quando seriamente accettati.

Onde io, per conciliare i due opposti, la tutela, cioè, della moralità della legge con l'interesse della finanza, ho formulato un sistema particolare sul quale, o signori, potrete dare la vostra disapprovazione, ma sul quale ho profondo convincimento che non potrete scagliare l'interdetto di assurdità o d'ingiustizia.

Io dico: dobbiamo mettere in condizioni tali il contribuente per cui sappia che un atto non registrato in tempo debito non ha più immediato effetto.

Il contribuente il quale, non avendo registrato i suoi atti col sistema ora vigente, potrebbe riparare in breve tempo alla omissione, assoggettandosi alla tassa, non vorrei che fosse in questa parte angustiato. Ed ecco, il mio emendamento impone a chi non sia ricorso al registro in tempo debito, di provocare a sue spese un giudizio nel quale l'agente delle tasse gli contesti tutte le penalità nelle quali sia incorso, e non solo quelle riguardanti il registro, ma anche le altre relative alla ricchezza mobile. Il tribunale imponga queste tasse, ed allora il contribuente, che si è informato al decreto del giudice, potrà far valere l'atto per tutti gli effetti legali.

In tal modo il fisco si avvantaggerebbe, imperocchè, se oggi qualcuno abbia un atto non registrato, e si accorge che il suo debitore o versa nell'inopia o tenta sottrarsi colla fuga, corre subito al registro, domanda quanto deve pagare di tassa, la paga quand'anche la creda troppo gravosa, protestando che ripeterà l'indebito, ma intanto si rivolge all'usciera, cita il suo debitore, e in termine di 24 ore si fa rendere giustizia. Col mio sistema invece questo contribuente dovrà attendere che il giudice sacramenti quell'atto che si era tenuto nascosto, e si assoggetti a tutte le spese di un giudizio, comprese quelle occorse all'agente delle tasse per far la parte sua in giudizio. E questo parmi giusto, inquantochè, se egli avesse fatta la registrazione in tempo debito, avrebbe potuto trattare direttamente con l'agente ma una volta che ha contravvenuto al disposto della legge, non è esagerato che venga riguardato come sospetto il suo atto, che ha contro di sè presun-

zione giuridica, e quindi va bene che debba discutersi, dinanzi al giudice, sui pesi che il possessore dell'atto deve sopportare prima di potersi valere di quel documento.

E finalmente con il mio sistema si stabilisce che la sentenza debba essere eseguita da chi la invoca entro tre giorni, spirati i quali l'atto diviene nullo se il contribuente non si uniforma all'ordine del giudice. In questo modo sì che la nullità non offende la giustizia, perchè il cittadino il quale invoca l'autorità del tribunale, bisogna che si sottometta alla sua decisione. E se invece, dopo averla la disprezza, offende la maestà delle leggi e dei tribunali, e non merita altrimenti nè protezione nè tutela. Questo, o signori, è il concetto del mio emendamento.

Questo concetto è coerente a quello che la Camera ha deciso ieri l'altro. Ieri l'altro l'onorevole ministro si rivolse alla maggioranza perchè, prima di condannare *a priori* la legge, discutesse, e si dichiarò pronto ad accettare qualunque modificazione la quale rendesse il progetto efficace moderandolo in coerenza dei principii di giustizia.

Ed io allora votai in favore del Ministero, all'incontro oggi che sta davanti a noi una proposta che sancisce quella che io credo un eccesso di potere legislativo, il mio voto non può ammettere transazione.

Qualunque disposizione che renda irreparabile l'ommissione di registrazione non può essere da me accettata, perchè la mia coscienza di cittadino e di uomo politico vi ripugna, e non v'è ragione politica, nè disciplina di partito la quale, a parer mio, possa sovrapporsi ai meditati suggerimenti della coscienza. (Bravo! a sinistra)

PUCIONI. (*Della Giunta*) Ci sono tre emendamenti; un emendamento sostitutivo dell'onorevole Alli-Maccarani, un emendamento modificativo dell'onorevole Ara, ed un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Castagnola.

Dirò pochissime parole su questi tre emendamenti.

Il primo emendamento sostitutivo la Commissione, o, dirò meglio, la minoranza di essa (*Oh! oh! — Ilarità a sinistra*), ovvero quello che resta della Commissione... va bene così? (*Ilarità*)... non lo può certamente accettare.

Ed è chiara la ragione, perchè quest'emendamento dell'onorevole Alli-Maccarani peggiora la legge attuale e peggiora il sistema che noi proponiamo.

Infatti che cosa dice l'onorevole Maccarani? Vuole che se l'atto non è registrato le parti si presentino, scorso il termine, dinanzi al giudice, e l'autorità

giudiziaria dichiarare la pena a cui le parti debbono sottostare. Allora io domando: è obbligatorio per il giudice l'accordare alle parti questo diritto di registrare tardivamente l'atto? E se è obbligatorio tanto vale lasciare la legge attuale che stabilisce la soprattassa e la multa; se non è obbligatorio per il giudice, allora si lascia all'arbitrio del medesimo lo stabilire se gli atti che non sono registrati possono o non possono produrre il loro effetto. (*Interruzione del deputato Alli-Maccarani*) Dice l'onorevole Maccarani che c'è la questione della liquidazione della tassa. Risponderò che questa in oggi si fa in modo assai più spiccio di quello che egli otterrebbe colla sua proposta.

Capisco però bene che l'onorevole Alli-Maccarani sotto una forma cortese, manifesta il suo intendimento contrario all'articolo 1, ma noi, minoranza della Commissione, certamente non possiamo accettare la proposta di lui.

Vengo alla proposta dell'onorevole Ara.

Egli crede che la formola con cui è concepito l'articolo che noi proponiamo non sia abbastanza chiara e abbastanza esplicita, e propone che alle parole « a qualsiasi effetto civile e commerciale » siano sostituite le seguenti: « non potranno con effetto giuridico essere prodotti, depositati, ecc. »

Noi non abbiamo nessuna difficoltà di accettare quest'emendamento, perchè alla fine pare a noi che sotto diverse parole esprima lo stesso concetto della minoranza della Commissione. Noi avevamo messe le parole « effetto civile e commerciale » perchè ci eravamo preoccupati del dubbio che potesse nascere che la legge inabilitasse anche la produzione in giudizio degli atti qui contemplati; ma quando si considera che questa legge ha uno scopo tutto finanziario e limiti ristrettissimi, questo dubbio non può avere gran valore e si può quindi con tranquillità accettare l'emendamento dell'onorevole Ara.

Finalmente resta l'emendamento dell'onorevole Castagnola ed altri suoi amici e su questo non ho da spendere molte parole.

Egli lo ha spiegato così bene e così chiaramente che la minoranza della Commissione è lieta di accettarlo, tanto più che l'aveva fin da stamane concordato coll'onorevole proponente.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dichiaro che io non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Maccarani. Credo di potermi dispensare dal dirne le ragioni perchè il suo discorso non è in sostanza che un commentario ad un discorso che io feci su certi contratti che amano rimanere nascosti.

Quanto alla modificazione proposta dall'onore-

vole Ara, sentito il mio collega ministro guardasigli, non ho difficoltà di accettarla, anche perchè è consentanea all'indole e alla natura di questo progetto di legge.

Finalmente, intorno all'emendamento Castagnola debbo dire che io non credeva che l'articolo 1 colpisse quegli atti di cui egli fece cenno, e crederei di poterglielo dimostrare. Ad ogni modo non ho difficoltà di accettare tale emendamento come aggiunta, perchè così saranno dileguati i dubbi che vi potessero essere.

CRISPI. Noi ascoltiamo sempre con piacere le parole dell'onorevole Puccioni...

PUCCIONI. Grazie.

CRISPI... ma mi pare che ci troviamo in una situazione anormale. La procedura che abbiamo seguito, la Camera può tollerarla, ma certo non potrà approvarla.

La maggioranza della Commissione è sparita; non l'abbiamo più. Abbiamo soltanto i tre onorevoli nostri colleghi, che stanno su quel banco e che costituiscono la minoranza allorchè la Commissione fu chiamata a riferire sul progetto ministeriale. Costesti tre deputati non possono esercitare le funzioni deferite alla Commissione dagli articoli 62 e 64 del regolamento.

Se l'onorevole Puccioni parla come l'autore dell'emendamento da lui presentato, allora il nostro presidente sa, e sa la Camera che egli ha il diritto una volta sola alla parola. Se parla poi come membro della minoranza, allora egli non ha un diritto maggiore d'ogni altro deputato e non può esprimere che la sua singolare opinione. Come membro della minoranza egli non può avere nella discussione la parte che ha oggi assunta. Solamente il relatore, il quale è l'organo della maggioranza, può e deve parlare; nel caso attuale poi, la maggioranza essendosi dileguata, si potrebbe dire che si discute senza quella Giunta che lo Statuto vuole per ogni legge. Quindi questa volta siamo fuori dello Statuto.

Io dico questo, non perchè mi opponga alla discussione che si è impegnata, ma perchè non si costituisca un brutto precedente.

Nei Parlamenti quello che nuoce dippiù è il precedente incostituzionale. Una volta costituito, si va poi per una china molto pericolosa. Noi, conservatori costituzionali, abbiamo ragione di temere che il cattivo esempio dato in quest'Aula possa produrre deplorabili conseguenze al di fuori: noi, uscendo di qui, potremmo trovare alla porta della Camera uno di quegli attacchi illegali che ci rimprovererebbe l'illegalità commessa da noi.

Ciò posto, io domanderei quale è il metodo che

s'intende seguire. Se noi discutiamo sopra un emendamento, e quest'emendamento è stato accettato dalla Camera, allora non abbiamo che l'autore dell'emendamento, non il membro della Commissione.

L'autore dell'emendamento deve limitarsi alla parte che lo riguarda. Egli non può entrare in discussioni, non può darci il parere su gli emendamenti altrui, siccome farebbe il relatore della Commissione. Questo e non altro io volevo dimostrare.

Vedo che al banco dei ministri ed a quello in cui siedono i tre commissari si consulta il regolamento. Il regolamento è chiaro; e, più che il regolamento, è chiarissimo lo Statuto.

Lo Statuto, all'articolo 55, prescrive:

« Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. »

Come vi diceva un momento fa, la Giunta non esiste più... (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Questo non è esatto. La Giunta è contraria, ma esiste.

Una voce a sinistra. Dove sta?

PRESIDENTE. Si può dire che è contraria, ma, lo ripeto, esiste. (*Vive interruzioni a sinistra*) Ma non ci è dubbio.

Altra voce a sinistra. Non è un ente morale.

CRISPI. Mi perdoni, signor presidente. Io trovo nello stampato numero 29 a, che vi è una Commissione composta degli onorevoli deputati Mantellini, presidente, Della Rocca, segretario, Corbetta, Marazio, Nicotera, Puccioni, Robecchi, Villa-Pernice, Pissavini.

Veggio sì cinque dei nostri onorevoli colleghi seduti là (*Accennando al banco della Commissione*); due sono fuori di scena, non essendo membri della Commissione. (*I due deputati si allontanano*)

Non ci sono dunque che l'onorevole Puccioni, l'onorevole Marazio e l'onorevole Robecchi, i quali non costituiscono essi soli la Commissione. Bisogna poi ricordarsi che l'onorevole Mantellini in principio di questa seduta dichiarò che per essere coerente a se stesso non sarebbe rimasto a quel posto.

Quindi abbiamo una Commissione ideale, teorica, spirituale (*Ilarità*) (perchè essa è là in ispirito; i corpi si sono dileguati). In realtà la Commissione non esiste, la Commissione si è dimessa. La Camera può nominarne un'altra, se vuole, ma al presente non così è, e non essendovi la Commissione richiesta dall'articolo 55 dello Statuto, noi non abbiamo che l'autore di un emendamento, il quale, sebbene sia

stato commissario pel progetto di legge ministeriale, non ha un diritto inferiore ad ogni altro deputato. Io non so questo commissario con quale diritto, non essendo della maggioranza, abbia potuto esprimere il suo parere sulle varie proposte degli altri, facendo l'ufficio di relatore. (Bravo! a sinistra)

Dunque siamo in una vera irregolarità parlamentare, signori, si tratta di leggi d'imposta. Se fosse una legge politica, in cui le maggioranze possono imperare, perchè sono quelle che comandano, lo capirei, ma una legge d'imposta esige che le cose procedano più regolarmente di quel che non sieno procedute.

Ciò posto, io desidererei per lo meno che ci mettessimo in regola prima che la discussione procedesse innanzi. Questa è la preghiera che io faccio, e spero che i miei colleghi vorranno darmi ragione. Ad ogni modo, dopo che avrò ascoltato la risposta che mi si vorrà dare, io rivolgerò ulteriori istanze alla Camera.

PUCCIONI. (*Della Giunta*) Non credo punto che la Commissione abbia cessato di esistere.

MINERVINI. A nome di chi parla, onorevole Puccioni?

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

PUCCIONI. A chi mi ha rivolto questa domanda rispondo che parlo a nome dell'onorevole Robecchi, dell'onorevole Marazio e, se si contentano, mio. (*Movimento a sinistra*)

E noi crediamo che non sia esatto quello che ha detto l'onorevole Crispi, cioè che la Commissione abbia finito il suo compito.

Una voce. L'ha detto il deputato Mantellini.

PUCCIONI. L'onorevole Mantellini vi ha narrato poc'anzi che la Commissione si è radunata stamane, che ha esaminato il controprogetto della minoranza, che aveva accettato alcune parti di questo controprogetto, il che è tanto vero che gli articoli 4 e...

Voci. No! no! no!

PUCCIONI. Come no! È inutile che me lo neghiate; me ne appello agli stessi membri della Commissione che costituiscono la maggioranza...

BONGHI. Ma che! sono pettegolezzi!

Domando la parola.

PUCCIONI... ma peraltro la Commissione, venuta a votare sull'insieme del controprogetto, l'ha respinto.

L'onorevole Mantellini vi ha accennato che la minoranza aveva dato incarico a me di rappresentarla. Se si dice che la Commissione è ridotta a ente spirituale, che non ha più nessuno presente al banco, mi permetta l'onorevole Crispi di dirgli che faccia un caloroso invito ai suoi amici Nicotera, Della Rocca e Pissavini che sono qui nella Camera a venire al

banco della Commissione; combatteranno la nostra proposta, ma non si dirà più che non esiste.

NICOTERA. Domando la parola per un fatto personale.

PUCCIONI. Del resto mi pare, o signori, che sia questa una questione molto singolare: una volta che io parlo a nome mio, a nome dell'onorevole Robecchi, e a nome dell'onorevole Marazio, non posso io parlare?

Mi dite che non posso parlare altro che una volta; ebbene parlerò una volta sola; quando sentirò la necessità di parlare la seconda volta mi rivolgerò all'egregio nostro presidente, perchè interroghi la Camera se vuole essermi cortese di acconsentirmi; dunque la vostra obbiezione non ha gran fondamento.

L'onorevole Crispi s'ingannava grandemente quando oggi diceva che questo controprogetto è solo un progetto degli onorevoli Robecchi, Marazio e mio; il presidente del Consiglio ha dichiarato di accettarlo, e ha detto che intendeva che la discussione si facesse su questo. Ora il progetto è diventato del Ministero, e le nostre povere persone così scompaiono di fronte all'accettazione fatta dall'onorevole presidente del Consiglio.

NICOTERA. Non so veramente intendere per quale ragione l'onorevole Puccioni si è rivolto a me ed a' miei amici Pissavini e Della Rocca, e non si è rivolto invece al presidente della Commissione, al Corbetta ed al Villa-Pernice.

PUCCIONI. Non li ho veduti.

NICOTERA. Mi pare che il suo invito sarebbe stato meglio diretto a questi nostri onorevoli colleghi di destra, anzichè a noi.

PUCCIONI. Se li avessi veduti, l'avrei fatto.

NICOTERA. Ad ogni modo l'onorevole Puccioni sa che questa mattina dopo che la Commissione, compiendo il suo dovere, aveva fatto atto di presenza alla discussione del progetto elaborato dalla minoranza della Commissione, la maggioranza della medesima dichiarò che era finito il suo compito, e che non avrebbe preso più parte a questa discussione. (*Bene! a sinistra — Movimento a destra*) I singoli membri della Commissione possono parlare in nome proprio, ma non più in nome della maggioranza della Commissione, o della Commissione.

L'onorevole Mantellini ebbe cura di dichiarare che il controprogetto ora in discussione si trova nelle identiche condizioni del progetto ministeriale, e quindi la maggioranza della Commissione non può accettarlo; ed al principio della seduta si è espresso in modo chiarissimo in nome della maggioranza della Commissione.

Veda dunque l'onorevole mio amico personale Puccioni che l'invito da lui fatto ai membri della Commissione che seggono da questo lato (*Sinistra*) è malamente diretto.

PUCIONI. Non ho veduti gli altri.

PRESIDENTE. Prego la Camera di ritenere che questa è una questione oziosa. (*Esclamazioni a sinistra*)

Le interruzioni non sono ragioni e non mi arrestano.

Prego la Camera di ritenere che la Commissione aveva presentato conclusioni negative sul disegno di legge che era in discussione, proponendo cioè che non si passasse alla discussione degli articoli, e che erano stati presentati diversi emendamenti e diversi controprogetti. La Camera avendo deliberato di passare alla discussione degli articoli, questi emendamenti e questi controprogetti, come prescrive il regolamento, furono rinviati alla Commissione, e la Commissione non aveva diritto di non accettarli, doveva occuparsene.

Se la maggioranza della Commissione dichiara che essa è contraria a questi controprogetti ed a questi emendamenti, come era contraria al progetto del Ministero, essa ne ha il diritto; ma non può recusare il rinvio che la Camera ha deliberato e che il regolamento prescrive. Ora, una volta che il Ministero ha dichiarato di accettare il controprogetto, è questo che si deve discutere, e ogni altra considerazione cade da sé. Dunque, come ho detto, quella che è stata suscitata è una questione affatto oziosa.

L'onorevole Seismit-Doda ha facoltà di parlare.

BONGHI. Ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. Gliela darò dopo; non la posso dare a due in una volta.

SEISMIT-DODA. Perché la Camera possa pronunciarsi sopra un nuovo progetto di legge appena esibito, mi permetta, onorevole signor presidente, che io le dica, con tutto il rispetto dovuto alla sua autorevole opinione, non basta che il potere esecutivo sia favorevole a questo sistema di discussione, od al progetto di legge che si presenta seduta stante.

Il regolamento prescrive che qualsiasi nuovo progetto di legge debba passare per la trafila degli uffizi.

Qui trattasi di un progetto di legge nuovo, non già soltanto di una modificazione al progetto di legge ministeriale.

Noi abbiamo udito stamane l'onorevole presidente della Commissione, il deputato Mantellini, dichiarare che la Commissione aveva finito il suo compito. Ora dunque è un fatto ciò che l'onorevole mio amico Crispi constatava poc'anzi, che, cioè, la Com-

missione più non esiste; e se la Commissione più non esiste, ed abbiamo sott'occhio un nuovo progetto di legge, possiamo noi discuterlo immediatamente, senza calpestare l'articolo 55 dello Statuto? Io credo che no.

Noi adunque, appunto in nome della minoranza, ci sentiamo in dovere di protestare contro simile tentativo d'infrazione dello Statuto, ed anche del regolamento, imperocché le minoranze hanno nella fedele osservanza del regolamento l'unica salvaguardia, l'unica loro guarentigia.

Vorreste forse, o signori, assistere al doloroso spettacolo che gran parte dei membri di questa Camera fossero trascinati a disertare l'aula? (*Benissimo!*)

Non è già una minaccia che io fo; simili minacce non si fanno davanti un Parlamento; ma accenno ad una possibilità.

Se ieri taluno dei miei colleghi ha creduto di assentarsi dall'Aula, la Camera avrà veduto che io sono rimasto al mio posto. Ma in una questione così grave come questa, il diritto della minoranza è quello di far rispettare il regolamento, od almeno di protestare contro la sua infrazione.

Davanti un progetto di legge in materia tanto grave, che ha suscitato tante legittime apprensioni e qui dentro e nel paese, io credo che la nostra astensione sarebbe una protesta, che dovrebbe preoccupare assai lo stesso onorevole presidente del Consiglio.

Egli non può volere che questa legge venga accettata, non solo con *undici* voti di maggioranza, nè mi rallegro con lui se di ciò si dichiara pago, ma benanche a traverso, direi quasi, di uno scandalo parlamentare, il quale potrebbe accadere qualora si persistesse in questo metodo di discussione.

Così, a bruciapelo, o signori, portare di siffatte questioni alla Camera, e discutere la proposta della Commissione, appena distribuita stamane, anzi sopra uno stampato ancora fresco di torchio, ed in mezzo all'agitazione tumultuosa, naturale ora nella Camera, e chiedere che per alzata e seduta si votino disposizioni tanto gravi, tutto ciò, o signori, io credo che lo stesso onorevole presidente Biancheri non lo vorrà, non lo troverà conveniente, ma vorrà invece pregare la Camera a non sanzionare questo nuovo pericoloso fatto nella storia parlamentare del regno.

Venendo a concludere, io prego l'onorevole presidente a voler far sì che sia sospesa questa discussione sulla proposta della Commissione, e che la proposta, considerata come un nuovo progetto di legge, qual è infatti, venga, come il regolamento

prescrive, trasmessa agli uffizi perchè la esaminino prima che sia decisa dinanzi alla Camera.

Non è, del resto, una proposta formale che io faccio, da sottoporsi ai voti, ma un consiglio che mi permetto di suggerire, nell'interesse del buon andamento delle nostre discussioni e dell'osservanza dello Statuto.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Seismit-Doda; io lo assicuro che non c'è violazione nè di regolamento, nè di Statuto.

Si è praticata la stessa linea di condotta in tutte le circostanze: quando un progetto di legge è messo in discussione, è data facoltà a ciascun deputato di presentare emendamenti o controprogetti; questi vanno alla Commissione, e dopo sono messi in discussione.

Del resto, ancora pochi giorni or sono, nella legge per estensione della privativa dei tabacchi alla Sicilia, si è seguita la stessa norma.

Dunque non c'è neanche il più piccolo allontanamento dalle regole che furono costantemente osservate dalla Camera, e dalle regole prescritte dal regolamento e dallo Statuto.

Questo fatto non è nuovo.

Questo controprogetto è un emendamento, un progetto emendativo dello schema del Ministero, la tesi è sempre la stessa, l'argomento è identico, e non può assolutamente fare oggetto di nuova presentazione da dover passare per la trafila degli uffizi, il che sarebbe contrario a tutti i precedenti della Camera.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io convengo pienamente nella massima invocata dall'onorevole Seismit-Doda e dall'onorevole Crispi. È vero, il regolamento è la salvaguardia delle minoranze, e deve sempre essere osservato. Ma, confesso la verità, mi pare di sognare. Sono 14 anni che siedo in Parlamento, ed ho veduto moltissime volte rinnovarsi il caso in cui la maggioranza della Commissione, essendo contraria ad un progetto di legge presentato dal Ministero, la minoranza ha fatto suo, od ha modificato questo progetto, e l'ha difeso.

CRISPI. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma, si dica, c'è un controprogetto.

Osservo anzitutto che il controprogetto è in sostanza quello che l'onorevole Puccioni aveva presentato alcuni giorni fa. Del resto non abbiamo noi un recente esempio?

Quando gli onorevoli deputati della Sicilia hanno presentato un controprogetto intorno alla questione relativa all'estensione del monopolio dei tabacchi in quell'isola, il controprogetto è stato mandato al-

l'esame della Commissione, ed è tornato qui. Non abbiamo potuto intenderci, è vero. Ciò non toglie però che si sia chiesto di discuterlo e che sia stato discusso. (*Rumori a sinistra*) Eppure anche allora la maggioranza della Commissione era contraria a quel controprogetto; tuttavia tutto si è passato colla più perfetta regolarità; nè io ho sognato mai, quantunque fossi contrario a quel controprogetto, di andare a cercare delle sottigliezze di questo genere. Io ho detto: la Camera lo discuta, lo esamini e voti come crede.

Ora dunque, signori, la stessa giustizia per tutti. Quello che si è fatto l'altro giorno si faccia oggi, senza timore di derogare ai precedenti parlamentari.

Mi fa meraviglia che l'onorevole Crispi, il quale da tanto tempo siede in Parlamento, non si ricordi quante volte sia avvenuto che la maggioranza della Commissione, proponendo che non si discutesse un progetto, e la Camera avendo deliberato di discuterlo o di discutere un controprogetto, la minoranza della Commissione ne abbia preso la difesa.

Io adunque dichiaro di nuovo che rispetto al più alto grado i diritti della minoranza, ma che non credo poi che le minoranze abbiano diritto alla loro volta di alterare il regolamento.

CRISPI. Io non ho fatto una proposta formale, ho solamente manifestata una mia opinione. Al presidente del Consiglio mi permetta la Camera che risponda brevissime parole.

Egli ha ragione fino ad un certo punto, ma sopra altro punto no. Se il giorno in cui la Giunta parlamentare vi portò il suo ordine del giorno chiedendo il rigetto del disegno di legge ministeriale, si fosse contemporaneamente dalla minoranza della Commissione presentato un progetto speciale, io credo che la cosa sarebbe andata nelle regole, e le osservazioni dell'onorevole presidente del Consiglio sarebbero state conformi al regolamento, ma la procedura è stata differente.

La minoranza della Commissione in principio non osò neanche accennare quelle idee che vennero man mano svolgendosi nella discussione e che furono formulate l'altro ieri in un progetto di legge. E bisogna anche osservare che non devesi alla minoranza la nuova proposta, ma ad un singolo deputato, ogni deputato, avendo il diritto di proporre quegli emendamenti che crede alle proposte del Ministero o della Giunta parlamentare. Nè questo solo, ma anche altri deputati fecero degli emendamenti i quali tutti furono mandati alla Commissione, la cui minoranza, come è scritto nello stampato che ci venne or era distribuito, ci diede un ultimo pro-

getto il quale è la quintessenza di tutti gli emendamenti presentati l'altro ieri.

Quindi le regole alle quali faceva appello l'onorevole presidente del Consiglio non sono applicabili alla specie, e molto meno è poi applicabile l'esempio, da lui invocato, del progetto dei deputati siciliani.

La proposta dei deputati siciliani, presentata alla Camera, fu da essa mandata alla Commissione. Allora l'articolo 64 del regolamento non fu violato. La Commissione venuta qui a riferire dichiarò che non accettava; e la Camera, come vuole il regolamento, fu chiamata a deliberare se la discussione doveva farsi sul progetto ministeriale o sul progetto dei deputati siciliani, e la Camera decise che la discussione si facesse sul progetto ministeriale.

Vede adunque che anche allora il regolamento fu osservato...

MINISTRO PER LE FINANZE. Potrò sbagliare, ma mi pare che sia osservato anche adesso.

CRISPI. Io ho detto che non faceva una proposta formale. Io ho sollevate alcune obiezioni, e perchè non si possa credere che siano gratuite o fatte per sottigliezze o per desiderio di manifestare una singolare opinione alla Camera, ho voluto rispondere alle osservazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, e ricordare che gli esempi da lui messi innanzi non calzano col fatto attuale.

Del resto la Camera è sovrana in quello che fa. Io credo alla sovranità parlamentare: questa è una mia fede antica. Se la Camera vuole continuare la discussione, può anche improvvisare qui la sua Giunta e quindi formarla immediatamente, come si fa in Inghilterra.

Una voce a sinistra. Può dare il battesimo alla Giunta attuale.

CRISPI. In verità sarebbe una cresima anzichè un battesimo a questa Giunta. Essa avrà vita oggi, ed allora le cose procederanno costituzionalmente. Ma uscendo da questa linea, io credo che noi saremmo fuori di regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

BONGHI. Io ho chiesto la parola appena ho sentito muovere dall'onorevole Crispi l'eccezione sulla quale egli è tornato e sulla quale io m'immaginava che non sarebbe tornato più, dappoichè oramai questa Commissione, la cui esistenza pare che dall'onorevole Crispi sia fatta consistere dal sedere su questo banco falcato, anzichè sui vari banchi della Camera... (Oh! oh! a sinistra — Rumori)

NICOTERA. Domando la parola per un fatto personale.

BONGHI. Sapete che io non mi arresto punto per i vostri *oh! oh!* (*Rumori a sinistra*)

Io ammiro moltissimo l'ingegno acuto dell'onorevole Crispi e la intelligenza chiara del mio amico personale, l'onorevole Nicotera, ma domando, non all'onorevole Nicotera, che non proferi parola, ma all'onorevole Crispi: dove arriveremmo noi con una teorica, come quella che mette innanzi lui, cioè a dire che una Commissione nominata dagli uffici della Camera per adempiere un dovere determinato, sia libera di dimettersi quando le pare e piace?

Adunque l'onorevole Crispi mi dica: come la Camera dovrebbe continuare oggi nel suo lavoro? La Camera ha ieri deliberato di passare alla discussione degli articoli, e l'onorevole Crispi potrebbe consentire ad una piccolissima minoranza della Commissione di impedire alla Camera di continuare nella discussione degli articoli? (*Interruzione a sinistra*)

PRESIDENTE. Non facciamo questioni teoretiche, veniamo alle cose pratiche!

BONGHI. Immagini pure l'onorevole Crispi la cosa come vuole; credo abbia davanti a sè ora in questa discussione o vari articoli scompagnati, od un progetto della minoranza così come è formulato, od un progetto di tre deputati. Questo progetto, in qualunque forma sia, sta legittimamente e di pieno diritto innanzi all'Assemblea. E la Commissione esiste ed esisterà sino al momento in cui la Camera avrà votata la legge, sulla quale essa doveva riferirle, e che l'avrà rigettata o respinta; allora soltanto il mandato della Commissione avrà fine; i singoli membri della Commissione possono andarsene a sedere su altri banchi, possono anche, se vogliono, andare a passeggiare, ma l'ufficio di essa dura, e dura inesorabilmente fino al termine della discussione della legge. (*Rumori a sinistra*) Qui dunque non manca nulla; non vi è violazione di regolamento, e mi sgomento sentire da una persona così competente, come l'onorevole Crispi, avanzare in una questione così grave una ragione, mi scusi, così futile.

Qui non manca nulla; la Commissione c'è tutta; vi è il diritto nella minoranza della Commissione di presentare un emendamento agli articoli della legge; c'è il diritto stesso nei vari deputati. Dite: non sono stati presentati a tempo; ma, Dio buono! non avrebbero potuto presentare durante la discussione dell'articolo primo quanti emendamenti le fossero parsi e piaciuti a questo articolo? O forse non avrebbero potuto farlo?

E dove è l'articolo di regolamento che sarebbe di ostacolo a ciò? Non ve ne ha alcuno. C'è tutta

quanta la potenza di mezzi di deliberazione che il regolamento vuole che la Camera abbia per procedere nei suoi lavori. E non potrebbe essere altrimenti, perchè sarebbe la cosa la più assurda del mondo, se vi fosse un regolamento che mettesse nell'arbitrio di alcuni deputati di sospendere la discussione. (*Interruzioni*)

Dette queste poche ragioni, non ho altro da aggiungere. La Commissione c'è in ispirito ed in corpo; quindi possiamo continuare la discussione ed andare innanzi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera per un fatto personale.

NICOTERA. Io prendo la parola per rettificare un errore nel quale è caduto il mio amico personale l'onorevole Bonghi.

Egli giustamente diceva: non perchè la Commissione non siede a questo posto deve credersi che essa non esista. I membri di essa hanno potuto andare a passeggiare.

Ebbene, sappia l'onorevole Bonghi che la maggioranza della Commissione non si è dimessa, ma ha deciso di astenersi e di non sedere più a quel posto (*Ad ditando il banco della Commissione*); se adesso per una condiscendenza che io non giudico, che non voglio neppure biasimare, è piaciuto a due membri della maggioranza di ritornare a quel posto, non per questo può essere rivolto verun rimprovero a chi non crede di ritornarvi. È bene si sappia che la maggioranza della Commissione, per meglio provare la sua avversione alla proposta che si discute, aveva deciso di astenersi e di non ritornare al suo posto.

Tengo a constatare questo: ora ognuno farà quello che più giudicherà conveniente. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Io tengo soltanto ad assicurare la Camera che non vi è neanche la più lontana violazione nè dello Statuto, nè del regolamento, che il procedimento che si è seguito è intieramente conforme alle prescrizioni costituzionali e regolamentari, ed anche alle consuetudini del Parlamento.

MANTELLINI. Signori, io esordiva in questa tornata con le parole che gli stenografi mi hanno comunicate testè.

Io diceva che la Commissione si era riunita, e che la Camera avrebbe potuto comprendere facilmente che si era discusso, e che si era dato anche qualche suggerimento, ma che nulla aveva potuto modificare le sue convinzioni; che cioè alla maggioranza di ieri l'altro, e che continua ad essere maggioranza d'oggi, pareva che l'emendamento portato al progetto ministeriale producesse quest'effetto, stingesse

le tinte quanto all'inefficacia, di quanto facesse scapitare di forza il provvedimento finanziario, e quindi che non poteva essa acconciarsi a dare il suo appoggio nemmeno a quest'emendamento.

Quale fu la conclusione di queste poche parole? Fu questa, che la Commissione aveva pregato il mio giovane amico, l'onorevole Puccioni, ad assumersi l'incarico di fare il relatore su questi emendamenti al progetto ministeriale.

Del resto mi pare che la procedura sia proprio corretta, perchè se la Camera nella sua maggioranza ha votato di passare alla discussione degli articoli, è manifesto che si deve passare alla discussione degli articoli della legge. Viene una proposta d'emendamento che è accettata dal Ministero; è regolare che la discussione si apra sopra gli articoli del progetto d'emendamento stato presentato e che il Ministero ha accettato.

E come finivo con quelle poche parole? *Il relatore del titolo III o il relatore generale, come si è creduto di dire*, ha compiuto l'ufficio suo. È per questo che non ha creduto che fosse più una necessità di sedersi piuttosto a questo banco o d'andarsi a sedere al suo.

Quanto diceva l'onorevole Nicotera è stato uno scambio d'idee fra di noi, avvenuto con quella cortese familiarità ed amicizia della quale abbiamo stretto sì efficaci nodi nelle lunghe sedute di questo lungo e non sempre divertente pellegrinaggio che abbiamo fatto insieme. Ma in verità, quando dal sedere qui o al mio banco se ne ricava un motivo per far nascere questa tempesta, è impossibile credere che quello scambio d'intelligenze passate fra noi potesse tradursi fino al punto di dire: su questo banco non ci potete, non ci dovete venire se non che mancando a quell'impegno che avete assunto verso il resto della maggioranza. Francamente, signori, voi voterete contro ed anch'io voto contro, ma l'impedire che la Camera discuta questo progetto, l'impedirne la votazione regolare, non parmi cosa conveniente per alcuno dei banchi della Camera. Oramai il dado è gettato, discutete quest'articolo 1, la Camera lo voterà o lo respingerà, ma così avremo ciascheduno fatto l'ufficio che ci spettava. (*Bravo! Benissimo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Come la Camera ha inteso, all'articolo primo sono fatte tre proposte di emendamento.

Anzitutto c'è l'articolo sostitutivo dell'onorevole Alli-Maccarani.

Lo mantiene?

ALLI-MACCARANI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Dunque rileggerò l'articolo sostitutivo. Prego la Camera di prestarmi attenzione. È molto lungo.

Voci. È stampato, basta.

PRESIDENTE. La Camera lo ha sotto gli occhi essendo stampato.

ALLI-MACCARANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Viene poi l'emendamento dell'onorevole Ara che consiste nel sostituire alle parole: « a qualsiasi effetto civile e commerciale, » queste: « Non potranno con effetto giuridico, ecc. »

Il Ministero e la Commissione lo hanno accettato.

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è ammesso.)

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Castagnola la quale consiste in queste parole:

« Questa disposizione non è applicabile ai contratti previsti dal libro secondo del Codice di commercio, ove siano stipulati all'estero e con stranieri. »

La metto ai voti.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo nel suo complesso, colla variante proposta dall'onorevole Ara e coll'aggiunta dell'onorevole Castagnola; lo rileggo:

« Art. 1. Non potranno con effetto giuridico essere prodotti, depositati o presentati avanti qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, nè essere mandati ad esecuzione coi mezzi stabiliti dalla legge, oppure inseriti, enunciati o rammentati in atti pubblici, o in qualsivoglia atto che si presenti alle autorità suddette, gli atti privati non autenticati contenenti convenzioni per le quali, secondo le leggi, è prescritta a pena di nullità la scrittura, ove non sieno registrati nel termine prescritto dalla presente legge, o anco prima, quando se ne voglia fare alcuno degli usi sopraccennati avanti la scadenza del termine.

« Questa disposizione non è applicabile ai contratti previsti dal libro secondo del Codice di commercio ove siano stipulati all'estero e con stranieri. »

È stata presentata al banco della Presidenza la seguente domanda:

« I sottoscritti domandano l'appello nominale sull'articolo 1. Lazzaro, Carcani, Friscia, Ripandelli, Abignente, Ciliberti, Rega, F. Plutino, Miani, Bellia, Di Blasio, Branca, Sipio, Tamaio, Billi, Carrelli, Del Giudice, Zizzi, Catucci, Marolda-Petilli, Sorrentino, Polsinelli, Caminnecki, Salemi-Oddo, Vigo-Fuccio. » (*Rumori a destra*)

Si procederà dunque all'appello nominale.

Quelli che approvano l'articolo 1, risponderanno sì, quelli che non l'approvano, risponderanno no.
(*Il segretario Massari fa l'appello nominale.*)

Risposero Sì:

Airenti — Alasia — Alippi — Anca — Angelini — Annoni — Ara — Araldi — Arese Marco — Arrigossi — Baccelli — Barazzuoli — Barracco — Bartolucci-Godolini — Bastogi — Berti Domenico — Berti Lodovico — Bertelè Viale — Biancardi — Biancheri — Bianchi Alessandro — Bianchi Celestino — Bigliati — Bini — Boncompagni — Bonfadini — Bonghi — Boselli — Bosi — Bosia — Bozzi — Breda — Briganti-Bellini — Broglio — Bucchia — Busacca — Cadolini — Cagnola Carlo — Cagnola G. B. — Campanari — Cantoni — Carchidio — Carmi — Carutti — Casalini — Castagnola — Castelnuovo — Cavalletto — Cerroti — Ceruti — Chiappero — Codronchi — Correnti — Corsini — Corte — Cortese — Costa — Crispo-Spadafora — Dalla Rosa — D'Ancona — D'Aste — De Amezaga — De Cardenas — De Dominicis — Degli Alessandri — Deleuse — De Martino — De Nobili — Dentice — De Pasquali — De Pazzi — De Saint-Bon — Di Collobiano — Di Geraci — Di Masino — Dina — Di Rudini — Ercole — Facchi — Faina — Fambri — Fano — Fincati — Finzi — Fogazzaro — Fornaciari — Fossa — Frascara — Frizzi — Galeotti — Gaola-Antinori — Gerra — Giani — Giudici — Grossi — Guala — Guarini — Guevara — Lanza di Trabia — Lanza Giovanni — Legnazzi — Lo-Monaco — Lovatelli — Luscia — Luzzati — Maldini — Malenchini — Mangilli — Marazio — Marchetti — Marzano — Marzi — Massari — Mattei — Maurogò nato — Melegari — Menichetti — Messedaglia — Minghetti — Minich — Monti Coriolano — Monti Francesco — Morelli Donato — Morini — Morosoli — Morpurgo — Moscardini — Nervo — Nisco — Nori — Pallavicino — Pancrazi — Pandola Ferdinando — Pasini — Perrone di San Martino — Piccinelli — Pignatelli — Piroli — Puccini — Puccioni — Rasponi Achille — Rasponi Pietro — Restelli — Ricasoli — Ricotti — Robecchi — Ronchei — Ruspoli Augusto — Ruspoli Emanuele — Sandri — Sebastiani — Secco — Sella — Serafini — Serpi — Servolini — Sigismondi — Silvani — Sirtori — Spalletti — Spaventa Silvio — Speroni — Spina Domenico — Suardo — Tegas — Tenani — Tenca — Tittoni — Torre — Torrigiani — Vallerani — Valussi — Viarana — Villa — Villari — Visconti-Venosta — Zanella.

Risposero No :

Abignente — Accolla — Alli-Maccarani — Allis — Angeloni — Antona-Traversi — Asproni — Avezzana — Bellia — Bettoni — Billi — Billia — Borruso — Botta — Bove — Branca — Brescia-Morra — Caetani di Sermoneta — Cairoli — Calciati — Caldini — Caminnecki — Cannella — Capone — Carbonelli — Carcani — Carnazza — Carnielo — Carrelli — Casaretto — Catucci — Cavallotti — Cencelli — Ceraolo-Garofalo — Chiaradia — Ciliberti — Colonna di Cesarò — Coppino — Corbetta — Cordova — Cosentino — Crispi — De Blasio — De Caro — Del Giudice Giacomo — Della Rocca — De Luca Francesco — De Luca Giuseppe — Del Zio — De Sanctis — De Witt — Di Belmonte — Di Blasio — Di Gaeta — Di San Donato — Doglioni — Dossena — Englen — Fabrizi — Fanelli — Farina Luigi — Farina Mattia — Farini — Favale — Ferracciù — Ferrara — Ferrari — Frapolli — Frescot — Friscia — Gabelli — Germanetti — Ghinosi — Gorio — Gravina — Greco Luigi — Interlandi — Lacava — Lanzara — La Porta — Larussa — Lazzaro — Leardi — Lenzi — Loro — Lovito — Macchi — Maiorana — Mancini — Mandruzzato — Mannetti — Mantellini — Marolda-Petilli — Martinelli — Mascilli — Massei — Mazzoleni — Mazzoni — Mezzanotte — Miani — Miceli — Minervini — Molfino — Monzani — Morelli Salvatore — Mussi — Negrotto-Cambiaso — Nelli — Nicotera — Nunziante — Oliva — Palasciano — Pandola Edoardo — Parisi-Parisi — Paternostro Francesco — Paternostro Paolo — Pecile — Pelagalli — Pepe — Pianciani — Piccoli — Pissavini — Plutino Agostino — Plutino Fabrizio — Polsinelli — Ranco — Ranieri — Rega — Ripandelli — Romano — Ruggeri — Salemi-Oddo — Samarelli — Santamaria — Seismit-Doda — Sergardi — Sipio — Solidati-Tiburzi — Sormani-Moretti — Sorrentino — Sprovieri — Strada — Tamaio — Tasca — Tocci — Toscanelli — Tranfo — Trevisani — Trigona Vincenzo — Umana — Ungaro — Varè — Viacava — Vicini — Vigo-Fuccio — Zaccaria — Zanardelli — Zanolini — Zarone — Zizzi — Zuccaro.

Assenti:

Acquaviva — Acton — Alvisi — Amore — Anselmi — Arcieri — Arese Achille — Argenti — Arlotta — Arnulfi — Arrivabene (ammalato) — Assanti-Pepe — Avati — Aveta — Barsanti — Basso — Beltrani — Beneventani — Bernardi — Bersani — Bertani — Bortolucci — Brunet — Bruno

— Busi — Calcagno — Camerini — Cancellieri — Capellaro — Capozzi — Carini — Caruso — Castelli — Castiglia — Cattani-Cavalcanti — Checchetelli — Chiari — Chiaves — Colesanti — Colotta — Concini (in congedo) — Consiglio — Coppa — Corapi — Cucchi — Cugia — Damiani — D'Amico — Davicini — D'Ayala — De Donno — Del Giudice Achille (in congedo) — De Portis — Depretis — De Scrilli — De Sterlich — Di Revel (in congedo) — Di San Marzano — Duranti-Valentini — Fabbri-cotti — Fara — Finocchi — Fiorentino — Florena (in congedo) — Fonseca — Forcella — Fossombroni (in congedo) — Franzì — Garelli — Garzia — Gentinetta — Giacomelli — Gigante — Giordano — Greco Antonio (in congedo) — Gregorini — Grella — Griffini — Guerrieri-Gonzaga — Jacampo — La Marmora (in congedo) — Lancia di Brolo — Lanciano — Landuzzi — La Spada — Lesen — Lioy — Luzi — Maggi — Maierà — Maluta — Manfrin — Mantegazza (in congedo) — Maranca — Mari (ammalato) — Mariotti — Martelli-Bolognini — Martire — Massa — Massarucci — Mazzagalli — Mazzucchi — Melissari — Mellana (ammalato) — Merialdi — Merizzi — Merzario — Michelini — Minucci (in congedo) — Molinari — Mongini — Murgia (in congedo) — Musolino — Nanni — Nicolai — Nobili — Pace — Pains — Paladini — Panzera — Parpaglia — Pasqualigo — Pellatis — Pericoli — Peruzzi — Pettini — Picone — Piolti de Bianchi — Pisanelli — Podestà — Pugliese — Quartieri (in congedo) — Raeli — Rey (in congedo) — Righi — Rignon — Rizzari — Ronchetti — Salaris — Salvagnoli (in congedo) — Sanna-Denti — Scillitani — Scotti — Servadio — Siccardi — Simonelli — Sole — Soria (in congedo) — Spantigati — Spaventa Bertrando — Spina Gaetano — Stocco — Sulis — Teano — Tedeschi — Tornielli — Toscano — Tozzoli — Trigona Domenico — Villa-Pernice — Vollaro — Zaccagnino — Zupi.

PRESIDENTE. Risultamento della votazione sull'articolo primo:

Presenti e votanti 338
 Risposero sì 177
 Risposero no 161

(La Camera approva.)

(Agitazione.)

Prego gli onorevoli deputati a riprendere il loro posto.

Procederemo alla lettura dell'articolo 2 :

« La disposizione dell'articolo 1 è applicabile anco agli atti contenenti obbligazioni di somme o

valori, o liberazioni, in quanto sieno, per le leggi vigenti, soggetti alla registrazione entro termine fisso.

« È data facoltà alle parti nei contratti di che nel presente articolo, purchè la somma dedotta in obbligazione, o a cui si riferisce la liberazione, non superi le lire cinquemila, di pagare la tassa di registro, mediante l'apposizione di marche di registrazione, nei modi e forme e colle cautele da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. »

La parola su questo articolo spetta all'onorevole Maiorana-Calatabiano. (*Conversazioni rumorose a sinistra*)

Facciano silenzio, principalmente da questa parte. (*Accennando a sinistra*)

MAIORANA-CALATABIANO. L'agitazione che regna nella Camera e la lunga discussione che ha avuto luogo sul presente non bene augurato disegno di legge, mi costringono ad essere brevissimo, non ostante che la materia dell'articolo 2, nuova per la sua forma, meriti ben altro svolgimento. Il pensiero ministeriale fu del tutto trasformato dal controprogetto che accettasi dal Ministero; ma aveva almeno il merito della franchezza, mentre affermava ed applicava il principio dell'invalidità degli atti non registrati alla totalità delle convenzioni private. (*Agitazione su alcuni banchi di destra*)

Se interessa qualche parte della Camera che io faccia silenzio, mi rassegnerò volentieri, perchè la legge sarà anche più accreditata di quello che sino a questo momento mi pare lo sia stata.

PRESIDENTE. Continui.

MAIORANA-CALATABIANO. Il progetto ministeriale aveva il merito della sincerità, a giudizio mio, ed aveva anche il merito della logica nel senso fiscale. Il controprogetto non ha nè l'uno nè l'altro merito. Si è voluto affermare un principio nell'articolo 1, in base a qualche emendamento che ieri si presentava. L'onorevole Ara avrebbe voluto circoscrivere gli effetti dell'articolo 1 agli atti non registrati, relativi alle convenzioni, per le quali dalla legge è prescritta, a pena di nullità, la scrittura.

Cosiffatta disposizione avrebbe limitata l'azione fiscale agli atti pei quali lo stesso interesse delle parti in generale, esigeva che sieno redatti in scrittura avente data certa e registrati: epperò l'effetto della legge in discussione, riferendosi alle convenzioni per le quali non a ragione del valore, ma solo della materia, come la compera di stabili, la costituzione di servitù, le locazioni per oltre nove anni e simili, la legge esige la scrittura, sarebbe stato di non grande perturbazione.

Ora, coloro i quali votarono l'articolo 1, nella nuova forma che gli fu data dalla minoranza della Commissione, poterono, a giudizio mio, votare cosa che contravviene ai buoni principii di diritto, poterono offendere la legislazione vigente sulle convenzioni, le obbligazioni, le prove, poterono attentare ancora al principio della moralità in ordine agli interessi e ai rapporti privati, ma non ancora compirono un fatto di generale pregiudizio, di flagrante violazione dei precipi concetti sui quali riposa il principio della privata proprietà e degli scambi.

Ma è precisamente il nuovo articolo secondo della minoranza della Commissione, quello che comprende la totalità degli atti e li sottopone alla sanzione dell'articolo 1.

Infatti, in quell'articolo è detto che la disposizione del primo articolo, cioè di non potersi fare uso degli atti contenenti convenzioni per le quali va richiesta a pena di nullità la scrittura, è riferibile ben pure agli atti contenenti obbligazioni o liberazioni qualsiasi per le quali occorra la registrazione.

Chi ha il coraggio di andare in fondo al sistema inaugurato col progetto ministeriale, io dico che sarà logico anche votando il secondo articolo. Ma coloro i quali, allorquando si trattava di passare alla discussione degli articoli, respingevano il principio dell'inefficacia degli atti non registrati; gli altri che, pure non rinnegando interamente il principio, ne avrebbero voluto restringere l'applicazione a casi speciali; quelli infine i quali negarono il passaggio agli articoli, benchè ora, per la supposta mittezza dell'articolo 1, nell'appello nominale l'abbiano approvato; tutti costoro si manterranno fermi nei loro principii, e saranno in armonia con se stessi se approveranno ben pure l'articolo 2?

Non mi sorprenderebbe ciò nondimeno, che alla distanza di un quarto d'ora si rianegasse un fatto che si è compiuto, si contraddicesse un principio che si è affermato solamente un quarto d'ora innanzi. Se ne videro e ne vediamo tali e tanti di cosiffatti fenomeni, in nome della politica, che nulla ormai dovrebbe sorprenderci! Non di meno, la picciolissima maggioranza, per la quale si venne alla discussione degli articoli, la manifesta repugnanza di molti deputati ad accettare il principio dell'inefficacia, benchè spinti, forse, da cortesia si sieno contraddetti permettendo il passaggio alla discussione degli articoli; la non grande maggioranza per la quale venne testè approvato l'articolo 1, malgrado che in esso si fosse data al principio un'applicazione assai mite, dovrebbe persuaderci del rigetto del secondo articolo. Ma fatalmente, il concorso di una serie di circostanze gravissime anormali che si sono

verificate in questa discussione, la pressione di ordine politico, la pressione di ordine morale, richiamano alla mia memoria le argomentazioni, le pressioni, le minacce che altre volte si adoperarono per ottenere una stentata maggioranza per leggi d'imposta, per convenzioni le quali poi furono condannate, rinnegate, non che dalla pubblica opinione, da coloro stessi che più concorsero a farle divenire leggi.

Quando si chiedevano alla Camera dei deputati i voti sotto lo spauracchio del fallimento, quando si chiedevano con la promessa dell'immediato indiscutibile pareggio, si faceva cosa non molto dissimile da quella che si vuole compire ora. Si invoca la nullità degli atti non registrati per ristaurare la morale! Si apporta lo scompiglio nelle private relazioni, si premia la mala fede, e si mira con ciò ad arricchire la finanza! Si fanno al solito due enti nemici, contraddittori, tra il paese e il fisco!

Di quel genere sono stati gli argomenti, i mezzi impiegati per giungere alla discussione dell'articolo 2.

Ma naturalmente da parte mia e dei miei amici non c'è che lasciare la responsabilità di leggi simili a tutti coloro che se ne fanno autori e sostegno. Infatti, a che varrebbe l'insistere in nome dei principii di diritto, di economia, di morale, di legislazione, di politica, di finanza? Quando si fa ricorso ad ogni maniera di mezzi per conseguire l'unico scopo di veder votare una legge che nessuno può ragionevolmente difendere; quando vi ha una maggioranza che non si arresta alle più gravi difficoltà dell'ordine sociale, è inutile che io rilevi il maggior danno in cui s'inciampa con l'articolo secondo, è inutile che io rilevi che quest'articolo sconvolge tutti gli atti e tutte le relazioni di buona fede, introduce il fisco negli intimi penestranti delle famiglie, lo introduce nelle intime relazioni della società. Nè varrà gran fatto ad attenuare il male la circostanza della sostituzione della carta da bollo per le obbligazioni o liberazioni fino a lire 5000; la quale circostanza non toglie l'effetto dell'inefficacia che è stata stabilita in base dell'articolo 1.

Certamente l'inefficacia sotto le leggi di bollo sarebbe assai meno perturbatrice che sotto le leggi del registro.

Ma si può mai con un inciso di articolo riformare concludentemente, sostanzialmente le leggi di registro e bollo fra noi?

A me ed ai miei amici, in ogni modo, non resta che persistere nella reiezione dell'articolo 2, come nella reiezione della totalità del progetto di legge.

Però, per la dignità delle istituzioni e di noi me-

desimi, è d'uopo ci confortiamo sperando che coloro i quali credettero di sobbarcarsi alla concessione che si fece al Ministero, votando di passare alla discussione degli articoli, coloro che tollerarono la votazione dell'articolo 1 in causa della limitata sua azione, coloro che fecero solenni dichiarazioni e proposte che sostanzialmente rivelavano l'avversione al principio informatore di questo progetto, vorranno costoro arrestarsi a quel limite di contraddizione, e debbo osare di credere che vorranno rispettare se stessi e le consuetudini parlamentari non sobbarcandosi ancora alla votazione dell'articolo 2.

In ogni modo è bene non si dimentichi che con leggi del genere di quella che si va a votare, e col genere di successo che le è serbato, non si potrà chiamare vincitore ma sconfitto chi la propone e propugnò, sconfitto talmente che lo sarebbe stato assai meno se avesse avuto la sorte di vedersela reietta!

Ed ho finito! (Bene! Bravo! *a sinistra*)

CASARETTO. Io ho domandato la parola per chiedere una spiegazione alla Commissione.

Io non conosco veramente questo laberinto che si chiama legge sul registro e bollo, ma mi dicono i miei colleghi competenti nella materia, poter nascere dubbio che tra gli atti affetti di nullità siano compresi i contratti di commissione.

Ora, io credo che questi contratti non si debbano tassare, e tanto meno colpire della nullità, e ciò per due ragioni. La prima, perchè questo è un genere di contratto, che non si sa mai quando sia veramente compiuto; in secondo luogo poi, perchè la tassa diventerebbe una duplicazione. Infatti il commissario pagherebbe una prima tassa per il contratto di commissione, e poi per consegnare la merce commissionata dovrebbe pagarne un'altra. Quindi pagherebbe due volte, e una terza tassa pagherebbe il committente quando a sua volta vende la merce. Di più si dovrebbe pagare una tassa di venticinque centesimi, mentre il premio della commissione è talvolta minimo. Per esempio, nelle commissioni di Borsa molte volte non si dà che un premio di dieci centesimi, in vece di venticinque.

Io quindi, per la natura stessa del contratto, che non mi pare sia suscettibile di tassa, credo che esso debba andare esente dagli effetti di questa legge, e spero che così la pensi anche la Commissione.

Per altro, siccome il difetto principale di questa legge è la vaga minaccia che lascia sulle persone che fanno delle contrattazioni, e siccome d'altra parte il commerciante non può perdere tempo a studiare tutte queste leggi, e non può avere, ad ogni contratto che fa, un avvocato al fianco, io

credo che qui bisogna parlar chiaro, epperchè domando alla Commissione una risposta categorica, la quale possa all'uopo servire anche d'interpretazione davanti ai tribunali.

Io domando quindi se il concetto di questa legge si applichi anche ai contratti di commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Secondo me, questi contratti non sono compresi nell'articolo 2. Su ciò adunque la mia risposta è categorica. E, a proposito di quest'articolo, devo dire che accetto il primo comma, ma che non potrei egualmente accettare il secondo nel modo col quale è stato proposto.

Come la Camera sa, nel progetto di legge che ho presentato sul registro e bollo, e che ora trovasi sottoposto alle deliberazioni del Senato, ho introdotto il sistema delle marche comprensive la tassa di registro e bollo. Sono però entrato in questo sistema a modo di esperimento e con quelle cautele che io credeva necessarie. Ora con questo progetto si vorrebbe fare un passo più avanti, ed io non mi rifiuto di farlo, ma non così presto.

Questa questione, signori, vuole essere considerata non soltanto sotto il punto di vista della tassa del registro e bollo, ma altresì nei suoi rapporti colle altre tasse, come, per esempio, quella sulla ricchezza mobile. Ora è evidente che non si possono improvvisare le cautele che sono necessarie, perchè le cose camminino bene.

Aggiungo poi che coll'attribuire al Ministero la facoltà di fare un regolamento che stabilisca i modi, le forme e le cautele con cui devono essere apposte le marche di registrazione, oltrechè gli si addossa una responsabilità enorme, potrebbe avvenire che i tribunali interpretassero tale facoltà limitatamente alla materia del registro e bollo, e non estensivamente a quanto riguarda la tassa di ricchezza mobile od altre tasse.

Io dunque non ho difficoltà di dichiarare nel modo più solenne che mi obbligo di presentare alla Camera un progetto di legge nel senso indicato in questo secondo comma. Se la Camera vuole impormi tale obbligo con un articolo speciale, io non mi oppongo, sebbene mi sembri che possa bastare la dichiarazione che ho fatto. Ma non crederei di accettare il secondo comma tal quale è proposto.

Posso assicurare la Camera che porrò il più grande studio per accordare tutte quelle maggiori facilitazioni dalla cui applicazione non possa essere diminuito il provento pubblico. Imperocchè, se ho potuto dispensarmi dal proporre imposte nuove o aumenti di imposta, devo, come già dissi altra volta, dirigere tutti i miei sforzi per ricavare dalle tasse che esistono tutto il reddito di cui sono capaci, fa-

cedole pagare equamente da tutti. Perciò non mi sentirei la forza di accettare delle disposizioni che in questo momento non posso apprezzare.

Dunque prego vivamente la Camera, prego la Commissione a contentarsi delle mie dichiarazioni e a non darmi, con questo secondo comma, un carico delle cui conseguenze non posso ora conoscere la portata. Che se si avesse qualche scrupolo, se si volesse prevedere l'eventualità in cui, non essendo io più ministro, non potessi sciogliere le mie promesse, in tal caso preferirei che si aggiungesse un articolo espresso presso a poco nei seguenti termini: « Il Ministero dovrà presentare un progetto di legge, il quale dia esecuzione, ecc. »

Di qui a novembre io potrò aver studiato la questione sotto tutti gli aspetti, e col progetto che presenterò si potrà ottenere lo scopo che vogliamo tutti, ma si otterrà con sicurezza d'animo di non distruggere l'efficacia delle disposizioni che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Procederemo comma per comma.

Al primo comma un emendamento è proposto dall'onorevole Castagnola. Dopo le parole: « la disposizione dell'articolo 1 è applicabile anco agli atti contenenti obbligazioni di somme o valori, » l'onorevole Castagnola vorrebbe si aggiungesse: « contemplate dall'articolo 28 al 40 inclusivamente della tariffa annessa al decreto-legge 14 luglio 1866, n° 3121. »

Onorevole Castagnola, ha facoltà di parlare.

CASTAGNOLA. Allorquando non si aveva davanti che il progetto ministeriale il quale fulminava la inefficacia degli atti in tutta la sua integrità, alcuni miei amici, in nome dei quali ho parlato testè allorquando proponeva quelle aggiunte che la Camera volle poi sanzionare con il suo voto, ed io, ci siamo altresì occupati dell'effetto di questa pena della inefficacia relativamente alle vendite commerciali. Se non che, avendo poi avuta una conferenza con gli autori del controprogetto, ossia con la minoranza della Commissione e coll'onorevole ministro delle finanze, ebbi l'assicurazione che con il progetto che attualmente si discute, essi non intendevano in modo alcuno applicare l'inefficacia degli atti non registrati alle vendite commerciali.

Essendo così le cose, noi siamo pienamente d'accordo sulla sostanza.

Io quindi credo miglior cosa di non svolgere questo emendamento, dal momento che non si ha più una proposta la quale colpisca di nullità queste vendite.

L'unica indagine pertanto che si deve fare è questa: se le parole le quali si leggono nel contro-

progetto che attualmente si esamina, siano la fedele espressione di questo pensiero.

Io osservo che l'espressione usata dalla minoranza della Commissione ha un'esplicazione troppo lata, e che converrebbe ridurla a più giusti confini.

Voi dite: la disposizione dell'articolo 1 è applicabile anche agli atti contenenti obbligazioni di somme e valori. Se lasciate senz'altro correttivo e come suona questa disposizione, io credo che anche la compra e vendita viene ad essere colpita, perchè quando voi comprate vi obbligate a pagare una *somma o valore*, ossia il prezzo della cosa comprata.

Mi venne osservato che si era adoperata questa locuzione per stare in armonia coll'epigrafe che comprende alcuni determinati articoli della tariffa annessa alla legge sul registro del 1866, i quali specialmente hanno relazione ai contratti di mutuo ed altri di consimile natura; ma che giammai fu intenzione dei controproponenti di colpire la vendita degli oggetti mobili e delle merci le quali figurano nella detta tariffa sotto una diversa epigrafe di somme e valori. Che anzi le contrattazioni che si verrebbero a colpire non sarebbero se non quelle indicate dall'articolo 28 al 40 inclusivamente della tariffa.

Ma se questa è l'intenzione e del Ministero e della minoranza della Commissione, io credo che valga la pena allora di spiegare la cosa nettamente, perchè altrimenti ne verrebbe questa conseguenza, che il ricevitore del registro, trovandosi di fronte ad una locuzione, la quale ammette una larghissima interpretazione, sicuramente, nell'interesse del Tesoro, l'interpreterà sempre nel senso il più largo. Ma ove si accenni chiaramente che i contratti a cui si applica la pena dell'inefficacia non sono che quelli indicati dall'articolo 28 al 40, allora, siccome le vendite degli oggetti mobili, e quindi le commerciali, non sono comprese in essi, ma sono indicate nel numero primo della tariffa, ne viene per conseguenza inevitabile che le medesime sarebbero escluse da questa grave penalità.

Pare che la Commissione accetti il mio emendamento, ed anche il Ministero; quindi io non spenderò altre parole, e mi limiterò a pregare la Camera a voler fare buon viso a questa proposta.

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento dell'onorevole Ara, il quale vorrebbe che si sopprimesse il primo comma dell'articolo 2.

È presente l'onorevole Ara?

Voci. No.

PRESIDENTE. Per ultimo viene un emendamento sostitutivo allo stesso primo comma dell'articolo 2,

sottoscritto dagli onorevoli Leardi e Nervo. Esso suona così:

« La disposizione dell'articolo 1 è applicabile anche agli atti non contenenti obbligazioni di mutuo e liberazione, od altre stipulazioni relative a contratti di mutuo. »

L'onorevole Leardi ha facoltà di parlare.

LEARDI. Benchè contrario a questo progetto, ho proposto quest'emendamento per ridurne la portata, e quindi renderne l'esecuzione meno difficile.

Questa che io fo è una proposta subordinata.

Io desidererei che quest'articolo non fosse votato.

L'onorevole Casaretto ha già mosso dei dubbi in quanto ai contratti di commissione che sono inclusi nell'articolo proposto dalla minoranza della Commissione.

L'onorevole Castagnola ha fatto egualmente delle proposte per restringere la portata di quest'articolo riguardo ai contratti commerciali. Ed anche fatta questa restrizione, l'articolo com'è proposto avrebbe una portata troppo ampia e pregiudizievole.

Infatti, nessuno di noi, a meno che esamini la tariffa, sa dire quali siano le obbligazioni di somme e valori; quest'espressione non vi è nel Codice civile, e non si trova che nella tariffa fatta per comodo dei ricevitori del registro. Se si prende questa categoria di tariffa che consta di 12 articoli, si trova in essa, ad esempio, l'apertura di crediti, che è un'operazione tutt'affatto commerciale, la quale dura talvolta pochissimi giorni, e talvolta degli anni; la convenzione per opera a prestarsi, persino le convenzioni che si fanno coi domestici e persone di servizio. (*Conversazioni*)

Non enumererò tutte queste convenzioni, perchè lo credo inutile; dico soltanto che, adottandosi la locuzione da me proposta, si ridurrebbe alla più importante delle convenzioni, quella cioè dei mutui, che è una specie di contratto abbastanza preciso e definito.

Raccomando questo mio emendamento alla benevolenza della Camera, perchè lo credo utile, anzi necessario.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINISTRO PER LE FINANZE. A me è parso che l'onorevole Leardi abbia testè detto che quand'anche sia accettato il suo emendamento egli non vota l'articolo. Allora, mi perdoni, con quale scopo si farebbe una discussione?

Del resto, ciò che l'onorevole Leardi desidera si trova anche nell'articolo proposto molto più chiaramente dall'onorevole Castagnola, e che io accetto, nella speranza che questa redazione più precisa possa indurre molti altri ad approvare l'articolo.

Quanto alla seconda parte, io farei la proposta nei seguenti termini:

« Il Governo del Re presenterà un progetto di legge per abilitare le parti a pagare la tassa di registro di cui al presente articolo, quando la somma non superi le lire cinquemila, mediante l'apposizione di marche di registrazione. »

In questo modo il Governo sarebbe vincolato a presentare un progetto di legge il quale potrebbe essere discusso e votato in tempo opportuno.

PUCCIONI. (*Della Giunta*) La minoranza della Commissione, a parlar esatti, accetta la proposta dell'onorevole Castagnola, che aveva concordata con lui.

Rassicura l'onorevole Casaretto che i contratti di commissione non entrano negli articoli della tariffa a cui ha fatto allusione l'onorevole Castagnola, e non rientrano poi nell'articolo 1, perchè per questi contratti la registrazione non è prescritta a pena di nullità.

Non potrebbe poi accettare la proposta modificativa dell'onorevole Leardi, perchè ci sembra che restringerebbe di troppo lo scopo della legge.

E quanto alla proposta dell'onorevole ministro per le finanze, di sostituire al secondo comma di quest'articolo l'articolo da lui modificato, la Commissione se ne rimette al giudizio della Camera, fiduciosa che non solo il ministro manterrà la sua promessa, perchè questo obbligo è nella legge, ma che anche la Camera potrà in tempo opportuno votare l'articolo di legge.

CASARETTO. Prendo atto della dichiarazione.

PRESIDENTE. Dunque il primo comma del progetto della Commissione, emendato dall'onorevole Castagnola ed accettato da essa, sarebbe così concepito:

« Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili anco agli atti contenenti obbligazioni di somme o valori, contemplati dall'articolo 28 al 40 inclusivamente della tariffa annessa al decreto-legge 14 luglio 1866, n° 3121, o liberazioni, in quanto siano, per le leggi vigenti, soggetti alla registrazione entro termine fisso. »

PUCCIONI. (*Della Giunta*) Per chiarire sempre più la cosa, sarebbe opportuno aggiungere alle parole: *o liberazioni*, queste altre « di che all'articolo 56 della tariffa stessa. »

PRESIDENTE. La proposta degli onorevoli Leardi e Nervo non essendo stata accettata dalla Commissione, credo che i proponenti non insistano.

Darò ora lettura dei due commi dell'articolo 2:

Primo comma:

« Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili anche agli atti contenenti obbligazioni di somme o valori, contemplati dall'articolo 28 al 40 inclusiva-

mente della tariffa annessa al decreto-legge 14 luglio 1866, n° 3121, o liberazioni, di che all'articolo 56 della stessa tariffa, in quanto non siano per le leggi vigenti soggetti alla registrazione entro termine fisso. »

Poi verrebbe il secondo comma proposto ora dall'onorevole ministro per le finanze, e che sarebbe così concepito:

« Il Governo del Re presenterà entro il novembre 1874 un progetto di legge per abilitare le parti a pagare la tassa di registro di che al presente articolo, quando la somma dell'obbligazione o liberazione non superi le lire cinque mila, mediante l'apposizione di marche di registrazione. »

Procederemo alla votazione comma per comma.

Metto ai voti il primo comma di cui dianzi ho dato lettura.

(È approvato.)

Pongo ai voti il secondo comma che ho pure testè letto.

(È approvato.)

Ora si addiverrà alla votazione complessiva dell'articolo, per cui si è chiesto l'appello nominale.

Voci a destra. No! no! Si ritiri la domanda!

Voci a sinistra. Sì! sì! (*Conversazioni animate*)

PRESIDENTE. Hanno chiesto l'appello nominale sul secondo articolo gli onorevoli deputati: Avezzana, Billi, Carrelli, Minervini, Morelli Salvatore, Fabrizi, Lazzaro, Oliva, Asproni, Carcani, Mazzoleni, Cavallotti, Salemi-Oddo, Friscia, Ghinosi, Marolda-Petilli, Botta.

Si procederà ora alla votazione. Coloro che approvano l'articolo risponderanno *sì*, coloro che lo respingono risponderanno *no*.

(*Il deputato Massari, segretario, fa l'appello.*)

Risposero *Sì*:

Airenti — Alasia — Alippi — Anca — Angelini — Annoni — Araldi — Arese Marco — Arrigossi — Baccelli — Barazzuoli — Barracco — Bartolucci-Godolini — Bastogi — Berti Domenico — Berti Lodovico — Bertolè-Viale — Biancardi — Biancheri — Bianchi Alessandro — Bianchi Celestino — Bigliati — Bini — Boncompagni — Bonfadini — Bonghi — Boselli — Bosi — Bosia — Bozzi — Breda — Briganti-Bellini — Broglio — Bucchia — Busacca — Cadolini — Cagnola Carlo — Cagnola G. B. — Carchidio — Carmi — Carutti — Casalini — Castagnola — Castelnuovo — Cavalletto — Cerroti — Ceruti — Codronchi — Correnti — Corsini — Corte — Cortese — Costa — Crispo-Spadafora — Dalla-Rosa — D'Ancona — D'Aste — De Amezaga — De Cardenas — De Dominicis — Degli Alessandri — Deleuse — De Martino — De Nobili —

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1874

Dentice — De Pasquali — De Pazzi — De Saint-Bon — Di Geraci — Di Masino — Dina — Di Rudini — Duranti-Valentini — Ercole — Facchi — Faina — Fambri — Fano — Fincati — Finzi — Fogazzaro — Fornaciari — Fossa — Frascara — Frizzi — Galeotti — Gerra — Giani — Giudici — Grossi — Guala — Guarini — Guevara — Lanza di Trabia — Lanza Giovanni — Legnazzi — Lo-Monaco — Lovatelli — Luscia — Luzzati — Maldini — Malenchini — Mangilli — Marazio — Marchetti — Marzano — Marzi — Massari — Mattei — Maurogò nato — Mazzagalli — Melegari — Menichetti — Messedaglia — Minghetti — Minich — Monti Coriolano — Monti Francesco — Morelli Donato — Morini — Morosoli — Morpurgo — Moscardini — Nisco — Nori — Pallavicino — Pancrazi — Pasini — Perrone di San Martino — Piccinelli — Pignatelli — Pirolì — Puccini — Puccioni — Rasponi Achille — Rasponi Pietro — Restelli — Ricasoli — Ricotti — Robecchi — Ronchei — Ruspoli Augusto — Ruspoli Emanuele — Sandri — Secco — Sella — Serafini — Serpi — Servolini — Sigismondi — Silvani — Sirtori — Spalletti — Spaventa Silvio — Speroni — Spina Domenico — Suardo — Tegas — Tenani — Tenca — Tittoni — Torre — Torrigiani — Vallerani — Valussi — Viarana — Villa — Villari — Visconti-Venosta — Zanella.

Risposero *No* :

Abignente — Accolla — Alli-Maccarani — Allis — Angeloni — Antona-Traversi — Asproni — Avezzana — Bellia — Billi — Billia — Borruso — Botta — Bove — Branca — Brescia-Morra — Cairoli — Calciati — Caldini — Caminnecki — Cannella — Cantoni — Capone — Carbonelli — Carcani — Carnazza — Carnielo — Carrelli — Catucci — Cavallotti — Cencelli — Ceraolo-Garofalo — Chiappero — Chiaradia — Ciliberti — Colonna di Cesarò — Coppino — Corbetta — Cordova — Cosentini — Crispi — De Blasio — De Caro — Del Giudice Giacomo — Della Rocca — De Luca Francesco — De Luca Giuseppe — Del Zio — De Sanctis — De Witt — Di Blasio — Di Gaeta — Di San Donato — Doglioni — Dossena — Englen — Fabrizi — Fanelli — Farina Luigi — Farina Mattia — Favale — Ferracciù — Ferrara — Ferrari — Frapolli — Frescot — Friscia — Gabelli — Germanetti — Ghinosi — Gorio — Gravina — Greco Luigi — Interlandi — Lacava — Lanzara — La Porta — Larussa — Lazzaro — Lenzi — Loro — Lovito — Macchi — Maiorana — Mancini — Manetti — Mantellini — Marolda-Petilli — Martinelli — Mascilli — Massei — Mazzoleni — Mazzoni —

Mezzanotte — Miani — Miceli — Minervini — Molino — Monzani — Morelli Salvatore — Mussi — Negrotto Cambiaso — Nelli — Nervo — Nicotera — Nunziante — Oliva — Palasciano — Pandola Edoardo — Parisi-Parisi — Paternostro Francesco — Paternostro Paolo — Pelagalli — Pepe — Pianciani — Piccoli — Pissavini — Plutino Agostino — Plutino Fabrizio — Polsinelli — Ranco — Ranieri — Rega — Righi — Ripandelli — Romano — Ruggeri — Salemi-Oddo — Samarelli — Santamaria — Seismit-Doda — Sergardi — Sipio — Solidati-Tiburzi — Sormani-Moretti — Sorrentino — Sprovieri — Strada — Sulis — Tamaio — Tasca — Tocci — Toscanelli — Tranfo — Trevisani — Trigonza Vincenzo — Umana — Ungaro — Varè — Viacava — Vicini — Vigo-Fuccio — Zaccaria — Zanardelli — Zanolini — Zarone — Zizzi — Zucaro.

Assenti :

Acquaviva — Acton — Alvisi — Amore — Anselmi — Ara — Arcieri — Arese Achille — Argenti — Arlotta — Arnulfi — Arrivabene (ammalato) — Assanti-Pepe — Avati — Aveta — Barsanti — Basso — Beltrani — Beneventani — Bernardi — Bersani — Bertani — Bettoni — Bortolucci — Brunet — Bruno — Busi — Caetani di Sermoneta — Calcagno — Camerini — Campanari — Cancellieri — Capellaro — Capozzi — Carini — Caruso — Casaretto — Castelli — Castiglia — Cattani-Cavalcanti — Checchetelli — Chiari — Chiaves — Colesanti — Collotta — Concini (in congedo) — Consiglio — Coppa — Corapi — Cucchi — Cugia — Damiani — D'Amico — Davicini — D'Ayala — De Donno — Del Giudice Achille (in congedo) — De Portis — Depretis — De Scrilli — De Sterlich — Di Belmonte — Di Collobiano — Di Revel (in congedo) — Di San Marzano — Fabbricotti — Fara — Farini — Finocchi — Fiorentino — Florena (in congedo) — Fonseca — Forcella — Fossombroni (in congedo) — Franzi — Gaola-Antinori — Garelli — Garzia — Gentinetta — Giacomelli — Gigante — Giordano — Greco Antonio (in congedo) — Gregorini — Grella — Griffini — Guerrieri-Gonzaga — Jacampo — La Marmora (in congedo) — Lancia di Brolo — Lanciano — Landuzzi — La Spada — Leardi — Lesen — Liroy — Luzi — Maggi — Maierà — Maluta — Mandruzzato — Manfrin — Mantegazza (in congedo) — Maranca — Mari (ammalato) — Mariotti — Martelli-Bolognini — Martire — Massa — Massarucci — Mazzucchi — Melissari — Mellana (ammalato) — Merialdi — Merizzi — Merzario — Michelini — Minucci (in congedo) — Molinari — Mongini — Murgia (in congedo) — Musolino —

Nanni — Nicolai — Nobili — Pace — Pains — Paladini — Pandola Ferdinando — Panzera — Pargaglia — Pasqualigo — Pecile — Pellatis — Pericoli — Peruzzi — Pettini — Picone — Piolti de Bianchi — Pisanelli — Podestà — Pugliese — Quartieri (in congedo) — Raeli — Rey (in congedo) — Rignon — Rizzari — Ronchetti — Salaris — Salvagnoli (in congedo) — Sanna-Denti — Scillitani — Scotti — Sebastiani — Servadio — Siccardi — Simonelli — Sole — Soria (in congedo) — Spantigati — Spaventa Bertrando — Spina Gaetano — Stocco — Teano — Tedeschi — Tornielli — Toscano — Tozzoli — Trigona Domenico — Villa-Pernice — Vollaro — Zaccagnino — Zupi.

PRESIDENTE. Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 328

Risposero *sì*. 170

Risposero *no* 158

(La Camera approva l'articolo secondo.)

Molti deputati hanno fatta istanza perchè la Camera tenga seduta domani.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Domani dunque vi sarà seduta pubblica al tocco.

La seduta è levata alle ore 6 e 17 minuti.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione dei progetti di legge sui provvedimenti finanziari:

Inefficacia giuridica degli atti non registrati;

2° Discussione del bilancio definitivo pel 1874 del Ministero della marina;

3° Discussione del progetto di legge per dichiarare giorno di festa civile il primo di dell'anno.